



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

### **Sommario:**

<b>CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....</b>	<b>1</b>
<b>NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI .....</b>	<b>3</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>6</b>
<b>DOTTRINA ED OPINIONI.....</b>	<b>50</b>
<b>ALTRE NOTIZIEALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>54</b>

### **CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI**

#### **ECLAN Summer School 2023: The EU Area of Criminal Justice**

**3-7 luglio 2023, Bruxelles**

L'European Criminal Law Academic Network (ECLAN) ha annunciato la 19a edizione della ECLAN Summer School sul tema "The EU Area of Criminal Justice", che si terrà dal 3 al 7 luglio 2023 a Bruxelles (Institut d'études européennes, ULB).

In particolare, la Summer School di quest'anno sarà incentrata sul tema del ruolo sempre maggiore degli enti dell'UE nel diritto penale, tema analizzato da diverse angolazioni al fine di fornire una comprensione a tutto tondo delle complessità di questo campo in evoluzione.

Anche la consueta conferenza serale sarà dedicata a una nuova e urgente questione che attrarrà sviluppi senza precedenti nel diritto penale dell'UE: il ruolo degli enti dell'UE nella lotta contro i principali crimini internazionali.

Per maggiori informazioni, [clicca qui](#).

#### **HRBA: Justice & security sector reform – OJIR23**

**19-23 giugno 2023 - National University of Ireland, Maynooth, Irlanda**

Giunto alla sua 18a edizione, questo programma di formazione annuale dell'IHRN mira a implementare le competenze nell'ambito di applicazione dei diritti umani.

Per maggiori informazioni e consultare il programma [clicca qui](#).

#### **EFCL Conference 2023 - White Collar Crime and Takeovers**

**16 giugno 2023 - JW Marriott Hotel Frankfurt, Frankfurt, Germany**

La Conferenza 2023 della European Fraud and Compliance Lawyers, associazione collegata alla ECBA, si terrà il 16 giugno 2023 a Francoforte e sarà dedicata al tema delle operazioni di takeover ed ai reati connessi.

Per maggiori informazioni e consultare il programma [clicca qui](#).



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

### **The Terrorist State - Terrorism as a State Weapon**

#### **Constanza (Romania), 15-17 giugno 2023**

In occasione della riunione del Comitato Esecutivo e del Consiglio, del quale fa parte UCPI, dell'International Criminal Bar, che si svolgerà a Costanza (Romania) dal 15 al 17 giugno 2023, avrà luogo la conferenza internazionale in lingua inglese, "*Gli Stati terroristi – Il terrorismo come arma di Stato*" nell'ambito della quale interverrà anche l'Avv. Federico Cappelletti, co-responsabile dell'Osservatorio Europa.

Per maggiori informazioni e la registrazione necessaria per partecipare da remoto, [clicca qui](#).

### **VII Open Day UCPI**

#### **Rimini, 9-10 giugno 2023**

Doppio appuntamento con l'Osservatorio Europa nell'ambito dei lavori del VII Open Day UCPI che, come da tradizione, si svolgerà a Rimini e, quest'anno, sarà dedicato al tema "*La pena senza processo, il processo come pena*", l'Osservatorio.

Nel pomeriggio della giornata inaugurale del 9 giugno, infatti, è previsto l'intervento dell'Avv. Riccardo Todesco, il quale relazionerà sulle attività dell'Osservatorio durante il momento dedicato a "*L'attività degli Osservatori*

*raccontata dai giovani avvocati*", che avrà luogo a partire dalle ore 17.00.

Sabato 10 giugno, alle ore 15.40 in Sala della Marina 1, i responsabili dell'Osservatorio, Avv.ti Amedeo Barletta e Federico Cappelletti e la delegata di Giunta, nonché Vice Presidente UCPI, Avv. Paola Rubini, dapprima, insieme ai responsabili degli Osservatori Difese d'Ufficio e Scuole Territoriali, ed alla presenza dell'Avv. Giovanna Ollà, Segretario del Consiglio Nazionale Forense, presenteranno la proposta di integrazione del Modello minimo uniforme di Corso abilitante all'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio ampliandolo ad ulteriori temi posti dal diritto penale europeo ed internazionale, poi, illustreranno gli esiti e i materiali del progetto EULAW, che ha visto UCPI impegnata quale partner nell'attività di formazione sulla Procura Europea dal 2021 al 2023.

Per maggiori informazioni sul programma e iscriversi, [clicca qui](#).

### **Master of Laws (Il.m.) 2023/2024 in cybercrime, cybersecurity and international law**

L'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), in collaborazione con l'University for Peace (UPEACE) e il Centro di Scienze della



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

Sicurezza e della Criminalità dell'Università di Trento e Verona, organizza anche per il 2023/2024 il Master of Laws (LL.M.) in Cybercrime, Cybersecurity and International Law. Il LL.M. si pone l'obiettivo di formare i partecipanti nell'ambito del diritto internazionale e delle strategie in materia di indagini e contrasto dei crimini informatici con lo scopo ultimo di proteggere la comunità, le istituzioni e le aziende. Il curriculum prevede 13 mesi di formazione a distanza, in modo tale da garantire la flessibilità necessaria per chi già ha un impiego, che include webinar, forum e attività interattive. In aggiunta, il Master offre l'opportunità (facoltativa) di partecipare a dei workshop di persona presso il Campus ONU a Torino della durata di due settimane. Per maggiori informazioni e consultare il programma [clicca qui](#).

\*\*\*

### **NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI**

**Dipartimento sulla esecuzione delle sentenze della Corte EDU. Pubblicata la nuova rassegna sul tema: "Excessive Formalism by Courts"**

La Corte europea ha ribadito che il diritto di accesso a un giudice è un aspetto intrinseco

delle garanzie sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, facendo riferimento ai principi dello stato di diritto che sono alla base di gran parte della Convenzione. Eventuali limitazioni non devono limitare l'accesso in modo o in misura tale da pregiudicare l'essenza stessa del diritto. Pertanto, la Corte europea ha osservato che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali devono evitare un formalismo eccessivo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento. La nuova scheda tematica pubblicata dal Dipartimento dell'esecuzione fornisce esempi di provvedimenti generali e individuali segnalati dagli Stati nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea, concentrandosi sui seguenti temi specifici: regole di procedura eccessivamente formalistiche; interpretazione eccessivamente formalistica dei requisiti procedurali; valutazione da parte dei tribunali dei termini di prescrizione; pagamento delle spese processuali; errori materiali; e decisioni eccessivamente formalistiche in materia di detenzione.

Per leggere il documento, [clicca qui](#).

**Ufficializzata la proposta della Commissione UE sul tema del trasferimento dei procedimenti**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

Il 5 aprile 2023 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. L'aumento della criminalità transfrontaliera ha portato a un aumento dei casi in cui diversi Stati membri sono competenti a perseguire lo stesso reato. Azioni penali parallele o multiple possono non solo essere inefficienti e inefficaci, ma anche ledere i diritti delle persone interessate in quanto una persona non può essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato. La proposta contribuirà pertanto a prevenire la duplicazione dei procedimenti e a evitare casi di impunità quando è rifiutata la consegna nel quadro del mandato d'arresto europeo. Contribuirà inoltre a garantire che il procedimento penale si svolga nello Stato membro più adatto, ad esempio quello in cui si è verificato prevalentemente il reato. Le norme comuni comprenderanno: un elenco di criteri comuni per il trasferimento di un procedimento, nonché i motivi per rifiutare il trasferimento; un termine per la decisione sul trasferimento di un procedimento; norme sulle spese di traduzione e sugli effetti del trasferimento di un procedimento; obblighi relativi ai diritti degli indagati e imputati e delle vittime; norme sull'uso del canale digitale transfrontaliero per la comunicazione tra autorità competenti. Al

fine di migliorare l'efficienza della procedura di trasferimento, il regolamento proposto introduce una competenza giurisdizionale in casi specifici. Si prevede che esso ridurrà il livello di frammentazione, garantirà una maggiore certezza del diritto e, in ultima analisi, aumenterà il numero di procedimenti penali trasferiti con successo.

Il regolamento proposto dovrà ora essere discusso e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.

Attualmente gli Stati membri dell'UE si trasferiscono i procedimenti penali ricorrendo a una serie di strumenti giuridici diversi, non a un quadro giuridico uniforme in tutta l'UE. Ad esempio, la Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 15 maggio 1972 è stata ratificata e applicata solo da 13 Stati membri. La maggior parte degli Stati membri si fonda sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (articolo 21), nel cui quadro i trasferimenti sono in gran parte non regolamentati e si basano sui diritti nazionali. Gli Stati membri avevano firmato un accordo sul trasferimento dei procedimenti penali già nel 1990, ma l'accordo non è mai entrato in vigore. Una misura sul trasferimento dei procedimenti è in discussione dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

modificato il modo in cui erano presentate e adottate le norme dell'UE nel settore del diritto penale. La proposta odierna contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata, che sottolinea l'importanza del trasferimento dei procedimenti penali per rafforzare la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi negli Stati membri in tutta l'UE. Poiché la proposta riguarda procedure transfrontaliere, per le quali sono necessarie norme uniformi, la Commissione presenta una proposta di regolamento, strumento direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Un regolamento assicura pertanto un'applicazione comune delle norme in tutta l'UE e la loro entrata in vigore contemporaneamente. Garantisce inoltre la certezza del diritto prevenendo interpretazioni divergenti tra uno Stato membro e l'altro ed evitando in tal modo una frammentazione del quadro giuridico. La proposta della Commissione contribuirà all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia penale negli Stati membri.

Si tratta di un tema importante che sicuramente impegnerà molte discussioni nei prossimi mesi e anni.

\*\*\*

### **GIURISPRUDENZA**

#### **❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

#### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, POTOCZKÁ E ADAMČO c. SLOVACCHIA, SENTENZA DEL 12 GENNAIO 2023, RICORSO N. 7286/16**

*Violazione dell'Art. 8 CEDU - Vita privata - Corrispondenza - Mandato del tribunale che autorizza le intercettazioni telefoniche durante un procedimento penale senza motivazione non conforme al diritto interno*

*Violazione degli artt. 13 CEDU e 8 CEDU - Mancanza di un ricorso effettivo*

Il caso riguardava l'intercettazione di un telefono appartenente alla prima ricorrente e utilizzato principalmente dal secondo ricorrente, autorizzata (per il periodo che va dal 27 maggio 2004 al 27 novembre 2004), con provvedimento giurisdizionale, al fine ottenere prove nell'ambito di indagini relative ad un reato presumibilmente commesso dal secondo ricorrente.

Poiché l'ordinanza era stata riservata, i ricorrenti affermavano di averne potuto visionare una copia, rispettivamente, il 3 settembre 2013, quando il secondo ricorrente



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

aveva consultato la parte pertinente del fascicolo, e il 20 settembre 2013, quando la prima ricorrente aveva visitato il secondo ricorrente in carcere. Solo in quell'occasione avevano appreso che l'ordinanza non era né debitamente motivata né sottoscritta dal giudice e non conteneva alcuna indicazione sul motivo per cui non era stato possibile ottenere le prove con altri mezzi.

Invocando gli artt. 6 e 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che l'ordinanza che autorizzava le intercettazioni non era né debitamente motivata né basata su elementi concreti (motivo per cui le intercettazioni e le prove acquisite sono state successivamente considerate illegittime), che non aveva consentito loro di identificare il giudice emittente e che durante tutta la durata di tale provvedimento non era stato effettuato alcun controllo sulla giustificazione delle intercettazioni. Censuravano inoltre l'arbitrarietà della decisione della Corte costituzionale, che aveva rigettato il loro ricorso per motivi inconsistenti, discostandosi dalla propria giurisprudenza, e la mancanza di un ricorso effettivo nei confronti delle intercettazioni illecite.

La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della

corrispondenza) della Convenzione e dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 8.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, MINASIANA E ALTRI C. REPUBBLICA DI MOLDOVA, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2023, RICORSO N. 26879/17**

*Violazione dell'art. 5 § 1 CEDU - Detenzione di figli minori senza base legale quando hanno accompagnato la madre in detenzione - Mancata verifica da parte dei tribunali nazionali se la detenzione dei minori sia una misura di ultima istanza e se il centro di detenzione sia adatto ad ospitare famiglie con figli minori*  
*Violazione dell'art. 5 § 4 CEDU - Impossibilità per i minori di contestare la legittimità della loro detenzione*

I ricorrenti, Eleonora Minasian e i suoi tre figli minori, sono cittadini georgiani, nati rispettivamente nel 1984, 2002, 2009 e 2012 e residenti a Tbilisi.

Nel 2017 i ricorrenti avevano cercato di passare illegalmente dalla Moldavia alla Romania, presumibilmente per sfuggire dalle persecuzioni in Georgia.

Il caso riguarda la decisione delle autorità moldave di trattenere i bambini in carcere in





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

attesa dell'espulsione della madre dalla Moldavia e la durata della loro detenzione. I ricorrenti erano stati rilasciati dalla custodia nel maggio 2017 e avevano lasciato il Paese nel marzo 2018.

Sulla base dell'articolo 5 § 1 lettera f (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dell'articolo 6 § 3 (diritto a un giusto processo), i ricorrenti lamentavano la loro presunta detenzione illecita e la loro incapacità di partecipare al procedimento di detenzione.

La Corte EDU ha riconosciuto la violazione dell'articolo 5 § 1 nei confronti del secondo, terzo e quarto ricorrente per la detenzione dei figli minori senza base legale quando hanno accompagnato la madre in detenzione, nonché l'omessa verifica da parte dei tribunali nazionali se la detenzione dei minori fosse una misura di ultima istanza e se il centro di detenzione fosse adatto ad ospitare famiglie con figli minori.

I giudici di Strasburgo hanno altresì accertato la violazione dell'articolo 5 § 4 nei confronti del secondo, terzo e quarto ricorrente, stante l'impossibilità per i minori di contestare la legittimità della loro detenzione mentre hanno dichiarato inammissibili le doglianze del primo ricorrente.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, MACHALIKASHVILI E ALTRI C. GEORGIA, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2023, RICORSO N. 32245/19**

*Violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale - Inefficace indagine sulla morte del parente del ricorrente durante un'operazione di sicurezza per il suo arresto condotta per sospetto di reati legati al terrorismo*

*No violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo sostanziale - Vita - A causa di prove insufficienti, la Corte non è in grado di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio che la morte è avvenuta in circostanze che implicano la responsabilità dello Stato.*

Con la sentenza Machalikashvili la Grande Camera ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stata da un lato, una violazione dell'articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) relativamente all'aspetto procedurale, e dall'altro, nessuna violazione dello stesso articolo relativamente all'aspetto sostanziale.

Il caso riguardava un'operazione antiterrorismo condotta in Georgia dal Servizio di sicurezza dello Stato. A seguito di uno degli arresti, il parente dei ricorrenti, T.M., sospettato di aver fornito materiale di sostegno a un gruppo



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

legato al cosiddetto “Stato islamico”, moriva in ospedale, a seguito di colpi da arma da fuoco mentre presumibilmente cercava di far esplodere una granata durante il suo arresto. I ricorrenti avevano sostenuto che loro stessi erano stati sottoposti ad abusi fisici e verbali.

La Corte ha rilevato in particolare che le autorità non avevano effettuato un'indagine efficace e approfondita. Al contempo, ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per concludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che T.M. era morto in circostanze che implicavano la responsabilità dello Stato. Inoltre, ha respinto la denuncia dei ricorrenti per maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 (divieto di atti inumani o degradanti trattamento) in quanto manifestamente infondata.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, II SEZIONE, MACHINA c. REPUBBLICA DI MOLDOVA, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2023, RICORSO N. 69086/14**

*Violazione dell'art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Ritardo irragionevole delle autorità carcerarie nello screening del detenuto per l'epatite C - Mancata indagine sui reclami della ricorrente relativi all'infezione durante la detenzione -*

*Mancata adozione di misure efficaci volte a prevenire la trasmissione di malattie contagiose in carcere - Inadeguata sorveglianza medica e trattamento in carcere  
Violazione dell'art 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo - Mancanza di un rimedio efficace per cure mediche inadeguate*

La ricorrente, malata di paraplegia spastica dal 2003 e detenuta in carcere da febbraio 2011 a giugno 2016, asseriva di aver ricevuto cure mediche inadeguate durante la detenzione. In particolare, la donna non era stata sottoposta ad alcuno screening al momento del suo ingresso in carcere e, successivamente, da un esame del sangue effettuato nel 2012, su esplicita richiesta della donna, le veniva diagnosticata l'epatite C. A tal proposito, la ricorrente affermava di essere stata infettata dopo essersi sottoposta ad un intervento odontoiatrico in carcere e che non le era stata prestata un'adeguata assistenza medica.

La Corte ha ribadito che tra i compiti primari che i funzionari penitenziari responsabili di una struttura carceraria dovrebbero assolvere si colloca quello di garantire condizioni di detenzione appropriate, compresa un'assistenza sanitaria idonea per i detenuti. Da ciò consegue che una denuncia per azioni negligenti da parte del personale medico di una struttura di detenzione che si risolvono





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

nella trasmissione di un'infezione pericolosa per la vita metterebbe necessariamente in discussione le modalità con cui l'amministrazione penitenziaria ha assolto i propri doveri e rispettato i requisiti legali.

Nel caso di specie, l'autorità nazionale competente non ha mai svolto alcuna indagine volta a valutare il rischio di infezione. Secondo la Corte, l'obbligo di indagine che deriva dagli articoli 1 e 3 della Convenzione non comporta che le autorità nazionali siano obbligate a giungere a una conclusione coincidente con il racconto della ricorrente, ma implica che un'indagine su gravi accuse di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU debba essere approfondita e volta a chiarire che cosa sia successo.

Sulla base di queste premesse, la Corte ha concluso all'unanimità che la mancata esecuzione di un'indagine e di uno screening da parte della autorità penitenziarie competenti è incompatibile con l'obbligo generale di uno Stato di adottare misure efficaci volte a prevenire la trasmissione dell'epatite C o di altre malattie contagiose nelle carceri, ciò comportando una violazione dell'art. 3 della Convenzione. Inoltre, la Corte, rilevando la mancanza di qualsiasi prova atta a dimostrare che la ricorrente sia mai stata visitata da un medico specialista o che il farmaco prescritto

per l'epatite sia mai stato effettivamente somministrato, ha concluso che vi è stata anche una violazione dell'art. 13 CEDU sotto il profilo della mancanza di cure adeguate durante la detenzione carceraria.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, V SEZIONE, PAGERIE c. FRANCIA, SENTENZA DEL 19 GENNAIO 2023, RICORSO N. 24203/16**

*No violazione dell'art. 2 CEDU - Libertà di circolazione - Coprifuoco imposto dal Ministro dell'Interno durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli attentati terroristici del novembre 2015 – Prevedibilità della legge - Garanzie procedurali sufficienti – Proporzionalità e intensità della misura - Riesame periodico dei presupposti della misura*

L'arresto a cui è pervenuta la Quinta sezione della Corte Edu con sentenza del 19 gennaio 2023 (caso Pagerie c. Francia) concerne un ordine di coprifuoco emesso dal Ministero dell'Interno francese nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli attentati terroristici perpetrati nel territorio nel novembre 2015. Per oltre 13 mesi il ricorrente, un islamista radicalizzato, è stato sottoposto al rispetto di severe prescrizioni in ottica



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

preventiva, tra le quali divieto di allontanamento dal comune di Angers, presentarsi alla stazione di polizia tre volte al giorno e permanere in casa tra le ore 20:00 e le ore 06:00.

In via preliminare, la Corte ha preso atto delle sfide imposte dalla lotta al terrorismo e ha messo in risalto il necessario bilanciamento, tra tutela del bene pubblico e l'effettiva salvaguardia dei diritti, che gli Stati devono attuare nell'intraprendere tale lotta. Nell'ambito del suo controllo, infatti, la Corte presta particolare attenzione alla natura e alla portata pratica delle garanzie in gioco rispetto ad abusi e arbitrarietà.

Il punto di partenza nel caso de quo è l'art. 6 della legge del 3 aprile 1955, che autorizza il Ministro dell'Interno a adottare, nell'ambito dei poteri di polizia amministrativa di cui dispone, le misure cautelari necessarie qualora sussistano seri motivi di ritenere che un determinato soggetto costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza. Tale norma costituisce base giuridica delle misure contestate stabilendo con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio della discrezionalità affidata al Ministero dell'Interno e, del pari, prescrivendo le garanzie più idonee.

Passando poi alla questione dirimente, ossia se l'applicazione delle misure fosse stata necessaria, i giudici europei osservano che il Ministro dell'Interno si era basato su un insieme di elementi probatori che permettevano di individuare una "linea di condotta" tale da ritenere che il ricorrente costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza e che, pertanto, le misure siano state adottate in un'ottica preventiva del terrorismo, così come prescritto dalla legge.

In particolare, la Corte ha sottolineato come tutte le decisioni amministrative prese nei confronti del ricorrente erano state sottoposte al controllo di tribunali interni, in cui aveva avuto l'opportunità di esporre le proprie argomentazioni, e in quelle sedi era stato intrapreso un attento riesame dei motivi alla base dell'applicazione di tale misura. Del pari, anche il coprifuoco a cui era sottoposto il ricorrente, era stato rivisto regolarmente avendo il Ministro dell'Interno riesaminato il suo caso individuale otto volte.

Sulla base dei richiamati principi nonché alla luce della pressante necessità di prevenire il terrorismo, della condotta del ricorrente, delle garanzie procedurali a lui concesse e della perdurante necessità della misura riesaminata periodicamente, la Corte conclude ritenendo che, nel caso di specie, la misura del



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

coprifuoco non fosse sproporzionata e che pertanto non fosse stata in alcun modo violata la disposizione prevista all'articolo 2 del Protocollo n. 4 in materia di libertà di circolazione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, III SEZIONE, SVETOVA E ALTRI c. RUSSIA, SENTENZA DEL 24 GENNAIO 2023, RICORSO N. 54714/17**

*Violazione dell'art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza - Perquisizione ingiustificata del domicilio dei giornalisti e sequestro indiscriminato dei loro effetti personali - Misure basate su un mandato di perquisizione di portata eccessivamente ampia ed emesso nell'ambito di un procedimento penale non collegato contro terzi*

*Violazione dell'art. 10 CEDU – Libertà di espressione - Perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici di archiviazione dati che costituiscono un'interferenza sproporzionata con la libertà di espressione giornalistica*

*Violazione dell'art. 13 CEDU – Diritto a un ricorso effettivo.*

La Terza Sezione ha accertato all'unanimità la violazione da parte della Russia dell'art. 8 della

Convenzione, norma garante del diritto al rispetto del domicilio e della vita privata.

Nel caso che ci occupa la ricorrente principale, la giornalista e attivista umanitaria Ms. Svetova, è stata soggetta a perquisizione del proprio appartamento con sequestro indiscriminato degli effetti personali connessi con la professione di giornalista. Tale misura si basava su un mandato di perquisizione di portata eccessivamente ampia, emesso nell'ambito di un procedimento penale già instaurato contro terzi soggetti, che la stessa ricorrente aveva già sottoposto al vaglio di legalità delle corti nazionali.

In via preliminare, la Corte ha accertato la sussistenza della propria giurisdizione nel caso *de qua* alla luce dell'estromissione della Russia dalla Convenzione EDU avvenuta nel settembre del 2022, unitamente alle conseguenze in termini di validità derivanti dalla mancata partecipazione del governo russo al procedimento.

Sulla base delle deduzioni della ricorrente, sottoposte al vaglio di ammissibilità e pertinenza in fatto e in diritto, i giudici europei hanno accertato, *in primis*, la grave interferenza della perquisizione con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. In secondo luogo, si sono soffermati sulla mancanza di elementi specifici e rilevanti che



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

consentano di ritenere sussistente un collegamento della ricorrente con i fatti oggetto di altro procedimento. Il mandato di perquisizione, infatti, era stato emesso con una latitudine tale da ricomprendervi situazioni e soggetti non strettamente legati con le investigazioni già in atto a carico di terzi.

Sulla base di tali elementi la Corte ha reputato, all'unanimità, che le misure applicate dal governo Russo abbiano costituito una violazione dell'art. 8 della Convenzione, avendo leso il diritto della ricorrente alla tutela della propria vita privata.

Il ragionamento della Corte non si ferma però a tale conclusione. La violazione si estende altresì all'art. 13 per il mancato esame da parte del giudice nazionale delle doglianze circa la legittimità e l'esecuzione del mandato di perquisizione che nega di tal modo un rimedio procedurale effettivo; e all'art. 10, ricollegando la perquisizione all'illegittima interferenza della sua libertà di espressione giornalistica.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, KUTAYEV c. RUSSIA, SENTENZA DEL 24 GENNAIO 2023, RICORSO N. 17912/15**

*Violazione dell'art. 3 CEDU sotto i profili sostanziale e procedurale - Maltrattamenti nei*

*confronti di un attivista ceceno per i diritti umani al fine di estorcere una confessione in relazione ad accuse legate alla droga che equivalgono a tortura - Mancanza di indagini efficaci*

*Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU - Processo reso iniquo dall'uso da parte dei tribunali nazionali delle confessioni del ricorrente per la sua condanna - Mancato esame indipendente e completo dell'accusa credibile che le confessioni siano state frutto di violenza da parte della polizia*

*Violazione dell'art. 5 § 1 - Arresto e detenzione arbitrari senza scopo legittimo*

*Violazione dell'art. 18 in relazione all'art. 5 CEDU - Restrizione per scopi non autorizzati - Privazione della libertà del ricorrente con l'ulteriore scopo di punirlo per aver organizzato una conferenza e aver rifiutato di partecipare a un incontro con il presidente ceceno*

Il ricorrente, Ruslan Kutayev, è un cittadino russo nato nel 1957 e residente in Cecenia, politico e attivista per i diritti umani.

Il 18 febbraio 2014 aveva organizzato un convegno a Grozny per commemorare il 70° anniversario della deportazione della popolazione cecena.

Il giorno successivo era stato convocato, assieme ad altri, per un incontro con il Presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov,



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

ma si rifiutò di partecipare. Gli altri convocati furono ammoniti dal Presidente sulla data del convegno, che avrebbe dovuto tenersi il 10 maggio, ovvero la data decretata da Kadyrov come il Giorno del ricordo e del dolore del popolo ceceno.

Temendo per la sua incolumità, il signor Kutayev andò ad abitare con un parente, ma il 20 febbraio 2014 un gruppo di uomini armati in divisa mimetica vennero a casa e lo portarono in un luogo segreto, dove venne picchiato da due uomini, che ha riconosciuto come il Vice Ministro dell'Interno della Cecenia e il funzionario dell'amministrazione presidenziale della Cecenia. Lo sottoposero anche a scosse elettriche.

Il governo contestava il resoconto del sig. Kutayev, sostenendo che fosse stato arrestato dopo che era stato trovato in possesso di droga durante un controllo di identità casuale svolto in strada.

Il sig. Kutayev è stato successivamente condannato per possesso di eroina e condannato a quattro anni di reclusione; decisione in parte fondata su dichiarazioni rese dal medesimo, confessando i reati di droga. Durante il processo, il signor Kutayev aveva ritrattato quella confessione, dicendo che era stata rilasciata sotto costrizione.

Le autorità si sono rifiutate di aprire un'indagine penale sulle sue accuse di maltrattamento, archiviando il caso nell'aprile 2014 poiché il ricorrente, indagato in un procedimento penale, avrebbe denunciato i maltrattamenti per eludere la giustizia. Questa decisione è stata successivamente confermata dai tribunali.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, all'unanimità, che vi era stata violazione degli articoli 3 (divieto di tortura/investigazione), 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo) e 18 (limitazione sull'uso delle restrizioni dei diritti) in combinato disposto con l'articolo 5.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, Y c. FRANCIA, SENTENZA DEL 30 GENNAIO 2023, RICORSO N. 76888/17**

*No violazione dell'art. 8 CEDU - Obblighi positivi - Rifiuto delle autorità nazionali di iscrivere la menzione "neutre" o "intersexe" sull'atto di nascita di una persona intersessuata al posto di "masculin" - Discordanza tra l'identità biologica e giuridica del richiedente fonte di angoscia e ansia - Assenza di consenso europeo - Margine di apprezzamento allargato - Importanza dei*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*fattori d'interesse generale - Scelta della società a discapito della libertà di scelta - Scelta della società a discrezione dello Stato membro che deve determinare a quale ritmo e fino a che punto è opportuno rispondere alle richieste delle persone intersessuate in materia di stato civile, tenendo conto della loro difficile situazione*

Nel caso Y c. Francia la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che non vi era stata nessuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani.

Il ricorrente lamentava il rifiuto dei Tribunali locali di accogliere la sua richiesta di inserire la parola "neutrale" o "intersessuale" sul suo certificato di nascita invece di "maschio". Nell'esaminare il caso, alla luce dell'obbligo positivo dello Stato convenuto di garantire al ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata, la Corte ha accertato se l'interesse generale fosse stato debitamente soppesato rispetto agli interessi del ricorrente.

La Corte ha notato, in primo luogo, che un aspetto essenziale dell'identità intima individuale era centrale per il caso di specie, in quanto l'identità di genere era in discussione, e ha riconosciuto che la discrepanza tra l'identità biologica del ricorrente e la sua identità legale potevano causargli sofferenza e ansia.

La Corte ha poi riconosciuto che le argomentazioni addotte dalle autorità nazionali in sede di diniego della domanda del ricorrente, fondata sul rispetto del principio di inalienabilità dello stato civile e della necessità di preservare la coerenza e l'attendibilità degli atti di stato civile e di quelli sociali e giuridici, erano pertinenti. I giudici europei hanno valutato anche il ragionamento della Corte di Cassazione, secondo cui il riconoscimento giudiziale di un genere "neutro" avrebbe avuto conseguenze di vasta portata per le norme del diritto francese, costruito sulla base di due generi, e avrebbe implicato molteplici emendamenti legislativi di coordinamento.

Dopo aver rilevato che la Corte d'appello di Orléans aveva ritenuto l'accoglimento della domanda del ricorrente come un'ammissione di riconoscimento dell'esistenza di un'altra categoria di genere e quindi l'esercizio di una funzione normativa, che spetta in linea di principio al legislatore e non al potere giudiziario, la Grande Camera ha ricordato che il rispetto del principio della separazione dei poteri, senza il quale non sussiste la democrazia, era stata al centro delle considerazioni dei tribunali nazionali.

Riconoscendo che, sebbene il ricorrente abbia dichiarato di non volere la consacrazione di un diritto generale al riconoscimento di un terzo





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

genere, ma solo per la rettifica del suo stato civile, la Corte ha osservato che l'accoglimento della domanda avrebbe significato necessariamente la modifica della legislazione nazionale da parte del convenuto Stato, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione.

Ad ogni modo, in questioni di politica generale sulle quali le opinioni all'interno di una società democratica potrebbero ragionevolmente differire ampiamente, una considerazione speciale deve essere accordata al ruolo del decisore politico interno. In assenza di un consenso europeo nel settore, era quindi opportuno lasciare che fosse lo Stato convenuto a determinare con quali tempi e in che misura si possano soddisfare le richieste di persone intersessuali in materia di stato civile, dando il dovuto peso alla difficile situazione relativamente ai termini di diritto al rispetto della vita privata, in particolare alla discrepanza tra la posizione giuridica e quella biologica nella realtà.

La Corte ha concluso che, tenuto conto della discrezionalità ("margine di apprezzamento") di cui gode lo Stato convenuto, la Francia non è venuta meno al suo obbligo positivo di garantire l'effettivo rispetto della vita privata del richiedente.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, ABDULLAH KILIÇ c. TÜRKİYE, SENTENZA DEL 31 GENNAIO 2023, RICORSO N. 43979/17**

*Violazione degli artt. 5 § 1 c) e 5 § 3 CEDU - Detenzione provvisoria illegittima e arbitraria di un giornalista, per mancanza di motivi plausibili per sospettarlo di appartenenza a un'organizzazione terroristica - Irragionevole interpretazione e applicazione delle disposizioni di legge*

*Violazione dell'art. 15 CEDU - Assenza di misura derogatoria applicabile alla situazione - Irregolarità della detenzione continuata*

*Violazione dell'art. 5 § 4 CEDU - Periodo di tempo estremamente lungo per il controllo della legalità della detenzione da parte della Corte costituzionale (un anno, cinque mesi e cinque giorni)*

*Violazione dell'art. 5 § 5 CEDU - Indennità da parte della Corte costituzionale, in riparazione della violazione per la detenzione provvisoria, non riguardante le violazioni constatate dalla Corte*

*Violazione dell'art. 10 CEDU - Libertà d'espressione - Irragionevolezza della detenzione in base alla parità d'accesso*

Il caso riguardava la custodia cautelare di un giornalista sospettato di appartenere a una



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

organizzazione terroristica. Il sig. Kılıç era stato posto in custodia cautelare il 29 luglio 2016. Nel gennaio 2017 l'ufficio del pubblico ministero di Istanbul aveva presentato un atto d'accusa di sua appartenenza al FETÖ/PDY (un'organizzazione descritta dalle autorità turche come "Organizzazione terroristica fetullahista / Struttura statale parallela"). A supporto delle accuse, l'ufficio del pubblico ministero aveva presentato, in particolare, sei articoli scritti dal ricorrente e pubblicati sul quotidiano *Meydan* tra l'ottobre 2015 e il febbraio 2016; sette tweet pubblicati tra il luglio 2013 e il luglio 2016 sull'account Twitter del ricorrente; un conto in banca presso la BankAsya; e un tweet pubblicato sull'account "Fuatavni", presumibilmente controllato da uno dei leader del FETÖ/PDY.

Nel marzo 2017 la 25esima Corte d'Assise di Istanbul aveva ordinato il rilascio del ricorrente. Tuttavia, ciò non avvenne poiché, poche ore dopo l'adozione di tale decisione, la Procura di Istanbul aveva aperto una nuova inchiesta, ponendo di nuovo il sig. Kılıç sotto la custodia della polizia.

Successivamente l'ufficio del Procuratore di Istanbul depositava un nuovo atto d'accusa contro il ricorrente, chiedendo l'imposizione dell'ergastolo per aver tentato di rovesciare l'ordine costituzionale e il governo con la forza

e la violenza. La Corte d'Assise di Istanbul, considerando che esistessero collegamenti di fatto e di diritto tra il presente procedimento ed il precedente caso, decideva di riunire i due procedimenti penali. Nel marzo 2018 la Corte d'Assise di Istanbul condannava il ricorrente a sei anni e tre mesi di reclusione per appartenenza a un'organizzazione terroristica, e la Corte d'Appello confermava la sentenza nell'ottobre 2018.

Nel settembre 2016 e nell'aprile 2018 il ricorrente aveva presentato due ricorsi individuali alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda il "primo periodo di custodia cautelare", il Giudice Costituzionale aveva ritenuto che vi fossero prove sufficienti per giustificare il forte sospetto che fosse stato commesso un reato e ha dichiarato che la collocazione del ricorrente in custodia cautelare perseguiva uno scopo legittimo ed era stato proporzionato a tale scopo. Per quanto riguarda il "secondo periodo di custodia cautelare" (da aprile 2017), la Corte Costituzionale aveva ritenuto che, sebbene la qualificazione giuridica dei reati fosse diversa, i due periodi di detenzione riguardavano lo stesso reato. Ha ritenuto che la decisione in merito al "secondo periodo di custodia cautelare" non aveva spiegato perché fosse necessario porre il ricorrente in custodia



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

cautelare e in che modo tale misura fosse proporzionata rispetto a un reato per il quale era stato precedentemente rilasciato. Ha ritenuto che il diritto del ricorrente alla libertà e alla sicurezza, come protetta dalla Costituzione, era stato violato. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessario esaminare la doglianza concernente la libertà di espressione del ricorrente e la libertà del stampa.

Dinanzi alla Corte europea, il sig. Kılıç ha invocato l'articolo 5 §§ 1, 3, 4 e 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sosteneva, in particolare, che non vi erano prove tali da far sorgere il ragionevole sospetto di aver commesso un reato che richieda necessariamente la custodia cautelare. Egli si lamentava della durata della custodia cautelare e sosteneva che gli erano state fornite motivazioni insufficienti per le decisioni giudiziarie che ordinavano e prorogavano tale detenzione.

Il ricorrente inoltre sosteneva che non gli fosse stato fornito alcun rimedio efficace per ottenere il risarcimento per il danno subito a causa della custodia cautelare, lamentando anche una violazione del suo diritto alla libertà di espressione, ai sensi dell'articolo 10 della

Convenzione europea, a causa della sua custodia cautelare iniziale e continuativa.

Egli invocava anche l'articolo 18 (limitazione dell'uso delle restrizioni dei diritti) in combinato disposto con gli articoli 5 e 10 della Convenzione sostenendo di essere stato detenuto per aver espresso pareri critici.

La Corte ha concluso dichiarando la violazione degli articoli 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4, 5 § 5 e 10.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, ROCCHIA c. FRANCIA, SENTENZA DEL 2 FEBBRAIO 2023, RICORSO N. 74530/17**

*Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU*

La ricorrente, Patricia Rocchia, è una cittadina francese nata nel 1961 e residente ad Antibes. Il marito aveva presentato ricorso a suo nome contro una condanna a due anni di reclusione che era stata imposta alla moglie. Tuttavia, questo ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto non vi sarebbe stata una procura speciale ad agire, sebbene fosse chiaro dalle informazioni contenute sull'atto di appello che egli avesse tali poteri.

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), la ricorrente sosteneva che il rifiuto di dichiarare il suo ricorso ammissibile costituiva un'ingerenza sproporzionata nel suo



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

diritto di accesso a un tribunale, e lamentava l'eccessivo formalismo.

La Corte EDU ha affermato la violazione dell'articolo 6 § 1.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, MILADINOVA c. BULGARIE, SENTENZA DEL 7 FEBBRAIO 2023, RICORSO N. 31604/17**

*Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU*

La ricorrente, Lilia Miladinova, è una cittadina russa nata nel 1958 e residente in Bulgaria. Infermiera.

La causa riguardava un procedimento civile per risarcimento danni promosso dalla sig.ra Miladinova nei confronti delle autorità inquirenti, chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di contestazioni penali a suo carico.

Nel 2012, mentre lavorava in una casa per anziani con disabilità fisiche, la signora Miladinova era stata indagata per furto di beni del valore di circa 274 euro. In tre occasioni la Procura aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014. Nel 2015 la Procura aveva disposto la riapertura del procedimento penale e aveva redatto un atto d'accusa contro la ricorrente, stimando il valore complessivo degli

oggetti rubati a circa 46 euro. La ricorrente era stata assolta nel 2016.

Nel frattempo, nell'agosto 2014, in considerazione del fatto che il procedimento penale a carico era stato interrotto, la sig.ra Miladinova aveva chiesto i danni, ma detta azione che era stata respinta nel luglio 2015 in quanto, secondo la prassi, il risarcimento non era possibile durante la pendenza del procedimento penale.

Invocando l'art. 6 (diritto al contraddittorio) della Convenzione europea, la sig.ra Miladinova lamentava una violazione del suo diritto di accesso a un tribunale, che è stato confermato dalla Corte EDU.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, HALET C. LUSSEMBURGO, SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2023, RICORSO N. 21884/18**

*Violazione dell'art. 10 CEDU - Libertà di espressione - Ammenda penale di 1.000 euro per aver divulgato ai media documenti riservati di un datore di lavoro del settore privato riguardanti le pratiche fiscali di società multinazionali (Luxleaks) - Consolidamento della precedente giurisprudenza della Corte europea in materia di protezione degli informatori e perfezionamento dei criteri*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*stabiliti nella sentenza Guja - Mancanza di una definizione astratta e generale della nozione di informatore - La richiesta di protezione in base a tale status deve essere concessa in funzione delle circostanze e del contesto di ciascun caso - Valutazione complessiva da parte della Corte dei criteri Guja, La Corte ha valutato complessivamente i criteri di Guja, considerati separatamente, ma senza gerarchia o ordine specifico - Il canale scelto per effettuare la divulgazione era accettabile in assenza di un comportamento illegale da parte del datore di lavoro - Autenticità dei documenti divulgati - Buona fede del richiedente - Necessario bilanciamento degli interessi concorrenti in gioco da parte della Grande Camera, Interpretazione eccessivamente restrittiva dell'interesse pubblico delle informazioni divulgate, che avevano apportato un contributo essenziale a un dibattito preesistente di importanza nazionale ed europea - I giudici nazionali hanno preso in considerazione solo il pregiudizio arrecato al datore di lavoro - L'interesse pubblico alla divulgazione ha superato tutti gli effetti pregiudizievoli, tra cui il furto di dati, la violazione del segreto professionale e il danno agli interessi privati dei clienti del datore di lavoro - Natura sproporzionata della condanna penale*

Nella sentenza relativa al caso Halet c. Lussemburgo (ricorso n. 21884/18), la Grande Camera ha ritenuto che vi è stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguardava la divulgazione da parte del sig. Halet, dipendente di una società privata, di documenti riservati protetti dal segreto professionale, comprensivi di quattordici dichiarazioni dei redditi di multinazionali e due lettere di accompagnamento. Nello specifico, tra il 2012 e il 2014 diverse centinaia di documenti riservati sono stati pubblicati da vari media, richiamando l'attenzione su accordi fiscali molto vantaggiosi conclusi tra la società, che agiva per conto di multinazionali, e le autorità fiscali lussemburghesi (il c.d. caso "Luxleaks"). Nel 2011 le informazioni erano state trasmesse al giornalista E.P. da A.D., al tempo dipendente della società (PwC). Il ricorrente aveva consegnato a E.P. le dichiarazioni dei redditi di società multinazionali e lettere di accompagnamento di cui sopra; a seguito di tale avvenimento, il lavoratore fu licenziato e condannato in un procedimento penale, in quanto i Tribunali nazionali non gli avevano concesso la difesa dello status di informatore.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

La Corte EDU ha ribadito che la tutela di cui godono gli informatori ai sensi dell'art.10 CEDU si basa sulla necessità di tenere conto delle caratteristiche proprie di quello specifico lavoro: da un lato, il dovere di lealtà, riserbo e discrezione insito nel subordinato rapporto e, se del caso, l'obbligo di rispettare il dovere di segretezza; dall'altro lato, la posizione di vulnerabilità economica nei confronti della persona, pubblica istituzione o impresa da cui si dipende e il rischio di subire rappresaglie da parte di questi soggetti. La Corte ha evidenziato che per la nozione di "whistle-blower" non ci sia una definizione giuridica univoca e la tutela di questa figura mediante l'articolo 10 della Convenzione richiede una valutazione che tenga conto delle circostanze di ciascun caso e del contesto in cui si è verificato.

A tal proposito, la Corte ha applicato i criteri di controllo da essa definiti nella sentenza *Guja c. Moldavia*, al fine di valutare se un individuo che divulghi informazioni riservate ottenute nel contesto di un rapporto lavorativo, sia protetto dall'articolo 10 della Convenzione, confermando così i principi sanciti dalla propria giurisprudenza in materia di tutela degli informatori.

Per quanto riguarda il bilanciamento precedentemente intrapreso, la Corte

d'Appello aveva fornito un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'interesse pubblico nei confronti della divulgata informazione. Allo stesso tempo, non aveva incluso la totalità degli effetti pregiudizievoli che derivavano dalla divulgazione stessa ma si era concentrata esclusivamente sul danno sostenuto dal datore di lavoro.

Di conseguenza, la Corte EDU ha effettuato una ponderazione degli interessi in gioco, ribadendo che le informazioni divulgate dal ricorrente erano innegabilmente di pubblico interesse. Allo stesso tempo, non si poteva trascurare il fatto che la divulgazione contestata si era realizzata attraverso il furto di dati e la violazione del segreto professionale a cui il ricorrente era vincolato. Tuttavia, alla luce dell'importanza, sia a livello nazionale che europeo, del dibattito pubblico sulle pratiche tributarie di società multinazionali, a cui le informazioni divulgate dal ricorrente avevano dato un contributo essenziale, la Corte ha ritenuto che l'interesse pubblico alla divulgazione di tali informazioni superasse tutti gli effetti dannosi.

Vista la natura delle sanzioni imposte e la gravità del loro effetto cumulativo, in particolare l'effetto dissuasivo sulla libertà di espressione del ricorrente o di qualsiasi altro informatore, la Corte EDU ha considerato la





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

condanna penale del ricorrente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito. In conclusione, la Corte ha affermato che l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente, in particolare la sua libertà di fornire informazioni, non era "necessario in una società democratica".

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, L.B. C. UNGHERIA, SENTENZA DEL 9 MARZO 2023, RICORSO N. 36345/16**

*Violazione dell'art. 8 CEDU - Vita privata - Pubblicazione ingiustificata dei dati identificativi del richiedente, compreso l'indirizzo di casa, sul portale web dell'autorità fiscale per l'inadempimento dei suoi obblighi fiscali - Finalità legittime di migliorare l'efficienza del sistema fiscale, ampio margine di discrezionalità dello Stato nello stabilire il regime di diffusione dei dati personali dei contribuenti che non adempiono agli obblighi fiscali - Mancato raggiungimento da parte del legislatore di un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco - Mancanza dell'obbligo di una valutazione di proporzionalità individualizzata da parte dell'autorità fiscale - Mancanza di valutazione della necessità di pubblicare l'indirizzo di*

*residenza del debitore fiscale al fine di ottenere un effetto deterrente - Mancanza di valutazione dell'impatto sul diritto alla privacy, Non è stato valutato l'impatto sul diritto alla privacy, soprattutto alla luce del mezzo utilizzato per la diffusione (Internet) - Il legislatore non ha elaborato risposte adeguatamente personalizzate alla luce del principio di minimizzazione dei dati e di altre considerazioni sulla protezione dei dati.*

Il caso riguardava la pubblicazione da parte dell'autorità fiscale e doganale nazionale ungherese dei dati personali del ricorrente sig. L.B., cittadino ungherese, in un elenco di inadempienti fiscali sul sito web dell'autorità, come previsto dalla pertinente legislazione nazionale in materia di persone i cui arretrati fiscali e debiti superano i 10 milioni di fiorini ungheresi. Le informazioni pubblicate includevano il nome del richiedente, l'indirizzo di casa, il codice fiscale e l'importo della tassa non pagata.

Successivamente egli appariva anche in un elenco di "grandi evasori fiscali" sul sito web delle autorità fiscali, mentre un media online esponeva una mappa interattiva degli inadempienti indicando l'indirizzo di casa del ricorrente con un punto rosso.

La Corte ha osservato preliminarmente che la causa non riguardava la ripubblicazione dei



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

dati personali del ricorrente da parte di una testata giornalistica online sotto forma di una "mappa degli inadempienti fiscali" o la successiva accessibilità dei dati anagrafici del richiedente mediante link presenti nell'elenco dei risultati visualizzati dai motori di ricerca online, ma meramente la pubblicazione di tali dati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I giudici di Strasburgo hanno ribadito che il concetto di "vita privata" è un termine ampio non suscettibile di definizione esaustiva e che per la propria giurisprudenza il concetto comprende anche attività di natura professionale o commerciale o il diritto a vivere lontano da attenzioni indesiderate.

La Corte ha quindi riconosciuto la violazione dell'art. 8 CEDU in considerazione dell'omessa valutazione della necessità di pubblicare l'indirizzo di residenza del debitore fiscale al fine di ottenere un effetto deterrente e dell'impatto sul diritto alla privacy del medesimo, soprattutto alla luce del mezzo utilizzato per la diffusione (Internet). Inoltre, il legislatore non aveva elaborato risposte adeguatamente personalizzate alla luce del principio di minimizzazione dei dati e di altre considerazioni sulla protezione dei dati.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, I SEZIONE, RIGOLIO c. ITALIA, SENTENZA DEL 9 MARZO 2023, RICORSO N. 20148/09**

*No violazione dell'art. 6 § 2 CEDU – Diritto ad un giusto processo – Presunzione di innocenza – Sentenza di condanna della Corte dei Conti sulla base degli atti del procedimento penale – Efficacia extrapenale della sentenza di estinzione del reato - Criteri di valutazione e di prova – Risarcimento del danno per lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione*

Nei confronti del ricorrente, assessore comunale all'urbanistica, vengono instaurati due procedimenti, uno penale, per il reato di appropriazione indebita poi riqualificato in corruzione, conclusosi con una sentenza che dichiara estinto il reato con condanna al risarcimento del danno, e uno innanzi alla Corte dei conti, per lesione dell'immagine dell'amministrazione, ove del pari viene condannato al pagamento di una somma di denaro a favore del comune.

La questione sollevata alla Corte EDU riguardava il principio di presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6 della Convenzione, e asseritamente violato in quanto la sentenza di estinzione del reato emessa nell'ambito del procedimento penale avrebbe dovuto avere efficacia extrapenale,



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

anche pertanto nel procedimento avanti la Corte dei Conti.

Il giudice europeo ha rammentato come la presunzione d'innocenza, pur essendo considerata una garanzia processuale, rivesta una seconda funzione, evitando che i soggetti beneficiari di un'assoluzione o di un'archiviazione siano trattati da pubblici ufficiali o autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato loro addebitato. Tuttavia, affinché venga in gioco l'applicabilità della predetta norma convenzionale nell'ambito di un successivo procedimento extrapenale, occorre un nesso fra quest'ultimo e il procedimento penale concluso.

Volgendo lo sguardo nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha osservato come il fatto per cui la Corte dei conti abbia esaminato il fascicolo penale, basando il proprio ragionamento in gran parte sul contenuto dello stesso, sia sufficiente per affermare l'esistenza di uno stretto legame tra i due procedimenti.

Nondimeno, la Corte non ha condiviso l'argomento del ricorrente secondo cui la prescrizione penale impediva ai giudici nazionali di stabilire la responsabilità civile per gli stessi fatti, poiché, l'assoluzione pronunciata in sede penale, pur dovendo essere rispettata nell'ambito del procedimento

risarcitorio, non preclude l'accertamento della responsabilità civile.

D'altra parte, il procedimento innanzi alla Corte dei conti non era né accessorio al procedimento penale né una prosecuzione dello stesso. La questione del risarcimento, infatti, era stata oggetto di una valutazione giuridica separata, basata su criteri di valutazione e di prova che differivano dalle norme applicabili in sede penale ed è stata decisa sulla base di prove che, seppur precostituite in altro procedimento, erano state portate all'attenzione della Corte dei conti in contraddittorio.

La conclusione a cui pervengono i giudici europei, tenuto altresì conto del linguaggio impiegato dalla Corte dei conti non ragionevolmente interpretabile come attributivo di responsabilità penale al ricorrente, è di esclusione della violazione convenzionale, mancando una lesione effettiva del principio di presunzione di innocenza.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO, V SEZIONE, X c.  
REPUBBLICA CECA, SENTENZA DEL 30  
MARZO 2023, RICORSO N. 64886/19**

*No violazione dell'art. 8 CEDU – Tutela della  
vita familiare – Obblighi positivi degli Stati –*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*Esecuzione del provvedimento di rimpatrio – Equo equilibrio tra interessi in gioco, con prevalenza dell'interesse del minore – Domanda di revisione della sentenza*

*Art. 28 Regolamento della Corte - Responsabilità per l'attuazione del principio di imparzialità oggettiva non lasciata alla sola iniziativa delle parti- Applicazione del principio di imparzialità oggettiva – Revisione nella sua interezza della sentenza*

Nella sentenza X contro la Repubblica ceca (64886/19 del 12 maggio 2022) la Corte ha dichiarato, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 a causa della decisione dei tribunali cechi di far rispettare il ritorno della figlia della ricorrente negli Stati Uniti d'America ai sensi della Convenzione dell'Aia.

L'11 agosto 2022 la ricorrente ha chiesto il rinvio della causa alla Grande Sezione, adducendo, tra l'altro, la violazione dell'articolo 28 del regolamento della Corte. Il giudice eletto per la Repubblica ceca, Kateřina Šimáčková, nel settembre del 2021, non avrebbe dovuto partecipare all'esame del caso in quanto, in precedenza, quale membro della Corte costituzionale ceca, aveva presieduto la sezione della Corte che aveva respinto il suo appello costituzionale relativo alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rimpatrio.

In punto di diritto, le richieste di revisione concernono vari punti. In via preliminare, il Tribunale ha osservato che la valutazione della Corte nella sentenza riguardava solo il procedimento di esecuzione del provvedimento di rimpatrio. Sebbene il procedimento supplementare, proposto dalla ricorrente per la sospensione dell'esecuzione di tale ordinanza, fosse stato rilevato nella sentenza della Sezione solo al momento della richiesta della ricorrente alla Grande Sezione, la Corte veniva informata che il suo ricorso costituzionale in tale procedimento era stato respinto dalla Giudice costituzionale ceco.

La Corte ha quindi esaminato le condizioni di cui all'articolo 80 del regolamento per l'accettazione di una richiesta di revisione e ha constatato che erano tutte soddisfatte, concludendo sul punto che la richiesta di revisione fosse ricevibile e che pertanto la sentenza andasse rivista nella sua interezza.

Dopo aver esaminato nuovamente le denunce della ricorrente e tutte le osservazioni presentate dalle parti, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che i giudici nazionali, nell'ambito del loro margine di apprezzamento, avessero raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare del fatto che l'interesse superiore del minore va tenuto in considerazione in via principale e



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

primaria. La conclusione a cui pervengono, dunque, con riferimento al parametro dell'art. 8 Cedu è di mancanza di una violazione da parte della Repubblica Ceca.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, I SEZIONE, ROGALSKI c. POLONIA, SENTENZA DEL 23 MARZO 2023, RICORSO N. 5420/16**

*Violazione dell'art 10 CEDU - Libertà di espressione - Sanzione disciplinare ingiustificata dell'avvocato per condotta non etica per notificare una commissione di un reato da parte di un procuratore senza una base adeguata infatti, moderazione, proporzionalità e cautela - Mancanza di motivazione pertinente e sufficiente della decisione da parte dei tribunali disciplinari - Margine di apprezzamento superato*

Il ricorrente, l'avvocato polacco Rogalski, aveva denunciato all'autorità giudiziaria, su incarico di un cliente, un presunto caso di corruzione che avrebbe coinvolto il pubblico ministero al quale era assegnato un procedimento penale in cui lo stesso cliente era parte offesa. Nella denuncia, l'avvocato sosteneva che il procedimento era stato "prematuro e ingiustificatamente" archiviato e che l'unica spiegazione per tale

scelta era che il pubblico ministero fosse stato corrotto. L'atto non conteneva, tuttavia, alcuna indicazione sulle circostanze del presunto illecito né sulle persone che sarebbero state coinvolte.

L'Ordine degli avvocati di Varsavia, ritenendo che il ricorrente avesse presentato una denuncia senza che vi fossero sufficienti indizi a supporto, infrangendo così alcune disposizioni del codice deontologico, aveva irrogato una sanzione pecuniaria e disposto la sospensione dall'esercizio della professione per un anno. L'avvocato, perciò, ricorreva alla Corte Edu, lamentando che la sanzione disciplinare violava l'art. 10 CEDU in tema di libertà di espressione.

I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso, sostenendo che l'Ordine degli avvocati di Varsavia non aveva fornito motivazioni sufficienti a dimostrare la necessità di tale compressione, così come richiesto dall'art. 10, § 2, CEDU. In particolare, da un lato, non vi erano prove che il ricorrente avesse inteso calunniare la persona denunciata, e, dall'altro, questi aveva agito su incarico di un cliente e non poteva dunque essere ritenuto responsabile dell'eventuale falsità dei fatti raccontati da questo.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che la denuncia presentata dal ricorrente non fosse del tutto



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

sprovvista di elementi indizianti e che la procura avrebbe dovuto effettuare ulteriori indagini, invece di archiviare il procedimento dopo soltanto otto giorni dalla ricezione della denuncia. Per di più, nel caso *de qua*, la compressione del diritto alla libertà di espressione era stata sproporzionata, dal momento che il ricorrente, oltre a non poter esercitare la professione per un anno, aveva subito gravi danni reputazionali ed economici, derivanti, questi ultimi, dalla necessità di sostenere le spese del procedimento disciplinare.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IV SEZIONE, SAURE c. GERMANIA (n.2), SENTENZA DEL 28 MARZO 2023, RICORSO N. 6091/16**

*Violazione dell'art. 10 CEDU - Libertà di ricevere e comunicare informazioni - Rifiuto della richiesta di un giornalista di divulgare informazioni su risultati incriminanti nei confronti di giudici e di un pubblico ministero - Mancata ponderazione di interessi contrastanti - Mancata indicazione di ragioni pertinenti e sufficienti per la mancata divulgazione - Significativo interesse pubblico a conoscere la natura e il grado di collaborazione delle persone interessate - Motivi pertinenti e*

*sufficienti per la mancata divulgazione - Rifiuto giustificato di una richiesta non motivata di informazioni sul coinvolgimento di giudici in "procedimenti relativi ad atti illeciti commessi dalla RDT".*

Il caso posto all'attenzione dei giudici di Strasburgo riguardava un giornalista tedesco, il quale lamentava la violazione della Convenzione EDU in relazione al rifiuto, opposto dal Ministero della Giustizia del Land di Brandeburgo, di fornire alcune informazioni riguardanti tredici giudici e un pubblico ministero che in precedenza avevano lavorato per il Ministero per la Sicurezza dello Stato dell'ex Repubblica Democratica Tedesca (c.d. Stasi) e che, dopo la riunificazione della Germania, erano stati integrati nel sistema giudiziario dei nuovi *Länder*, allo scopo di far emergere eventuali condotte penalmente rilevanti.

La Corte EDU ha evidenziato, innanzitutto, che una compressione del diritto alla libertà di espressione è giustificata soltanto quando essa sia prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, al perseguimento dei fini legittimi elencati all'art. 10, comma 2, tra i quali vi sono anche quelli – sussistenti nel caso di specie – di proteggere la reputazione e i diritti altrui, impedire la divulgazione di





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

informazioni riservate e garantire l'autorità del potere giudiziario.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la mancata comunicazione dei nomi e delle sedi di servizio dei magistrati che avevano collaborato con la Stasi non violi l'art. 10, dal momento che la suddetta rivelazione avrebbe potuto avere gravi conseguenze sulla vita privata dei magistrati e, in generale, sull'autorità del potere giudiziario, senza che ad essa potesse corrispondere un contributo informativo, per l'opinione pubblica, di comparabile rilievo.

Trova invece parziale accoglimento, perché in contrasto con l'art. 10, il diniego di fornire informazioni (anonime) circa la natura e il grado di collaborazione dei magistrati con la Stasi, dal momento che – a fronte di informazioni che, rivelando il coinvolgimento dei magistrati in attività penalmente rilevanti, avrebbero potuto contribuire in maniera rilevante ad un dibattito pubblico di interesse generale – le autorità tedesche non avevano addotto ragioni sufficienti per escluderne l'accesso.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI  
DELL'UOMO, I SEZIONE, J.A. E ALTRI c.**

### **ITALIA, SENTENZA DEL 30 MARZO 2023, RICORSO N. 21329/18**

*Violazione dell'art. 3 CEDU – Divieto di trattamenti inumani e degradanti*

*Violazione dell'art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza - Privazione arbitraria della libertà per impedire l'ingresso non autorizzato nel paese – Detenzione senza base giuridica – Divieto di espulsione collettiva di stranieri – Detenzione nell'hotspot – Condanna Italia*

I ricorrenti, quattro migranti irregolari giunti in Italia via mare dalla Tunisia, lamentavano, da un lato, di aver vissuto in condizioni inumane e degradanti durante la loro permanenza all'interno del centro di accoglienza di Lampedusa e, dall'altro, l'illegittima privazione della libertà personale in quanto non autorizzati a lasciare il centro durante i dieci giorni di permanenza. Inoltre, gli stessi sostenevano di essere stati oggetto di un respingimento differito equivalente a un'espulsione collettiva, senza alcuna possibilità di comprendere ciò a cui andavano incontro.

Le doglianze sollevate alla Corte Europea riguardavano, anzitutto, la violazione dell'art. 3, in relazione ai trattamenti inumani e degradanti subiti, consistenti in condizioni igieniche precarie, sovraffollamento, carenza di servizi e di letti.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

La Corte di Strasburgo, nel ribadire che le difficoltà derivanti dalla gestione di un elevato numero di migranti e richiedenti asilo non esonera gli Stati membri dal rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 3, ha accolto il ricorso, ritenendo che l'inadeguatezza delle condizioni di vita era testimoniata da molteplici fonti, nazionali e sovranazionali, tra cui i report redatti dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.

Con riferimento, invece, all'art. 5 comma 1 lett. f della Convenzione, la Corte europea ha rammentato che tale norma consente una limitazione della libertà personale nei confronti di una persona straniera, allo scopo di impedirle l'ingresso non autorizzato nel Paese oppure qualora nei confronti della medesima sia in corso una procedura di espulsione o di estradizione. Nel caso di specie, occorre verificare se la restrizione della libertà, disposta per impedire ai ricorrenti un accesso non autorizzato nel paese, avesse rispettato il requisito della "legalità" del diritto interno.

A questo proposito, il giudice europeo ha focalizzato anzitutto l'attenzione sulla funzione dei centri di accogliimento: all'epoca dei fatti, nel 2017, tali strutture erano destinate a fungere da centri di identificazione e

smistamento. Pertanto, la limitazione della libertà personale operata deve definirsi illegittima e arbitraria, ai sensi dell'art. 5 § 1 lett. f CEDU, mancando sia una base giuridica chiara e accessibile sia un provvedimento motivato che ne autorizzasse il trattenimento. Infine, la Corte europea ha accertato la violazione dell'art. 4 Prot. n. 4 CEDU: tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorrente fra la firma dei provvedimenti di respingimento da parte dei migranti e il loro allontanamento. Per di più, i provvedimenti di respingimento e di allontanamento sono stati emessi senza tenere adeguatamente conto delle singole situazioni individuali, determinando una forma di espulsione collettiva, incompatibile con la norma convenzionale.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, GEORGIA c. RUSSIA (II), SENTENZA DEL 28 APRILE 2023, RICORSO N. 38263/08**

*Violazione dell'art. 41 CEDU – Diritto ad un'equa soddisfazione - Concessione di danni non pecuniari al Governo richiedente a beneficio di vittime identificate - Mancata partecipazione del Governo convenuto al procedimento - Competenza della Corte -*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*Applicazione della metodologia utilizzata nella causa Georgia c. Russia (I) - Prosecuzione della supervisione del Comitato dei Ministri sull'esecuzione delle sentenze della Corte nei confronti della Federazione Russa – Distribuzione delle somme alle vittime*

Con sentenza principale del 21 gennaio 2021 (Georgia c. Russia (I)), la Corte ha rilevato che vi erano state pratiche amministrative da parte della Federazione russa, nel contesto del conflitto armato tra la Georgia e la Federazione russa nell'agosto 2008, che violavano gli articoli 2, 3, 5 e 8 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo n. 4. La Corte ha anche dichiarato che la Federazione russa era venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione.

In via preliminare ha affrontato il tema della competenza. Nel caso di specie i fatti che hanno dato origine alle presunte violazioni della Convenzione si sono verificati prima del 16 settembre 2022, la data in cui la Federazione russa ha cessato di essere parte della Convenzione; pertanto, il Tribunale era competente ad esaminare il ricorso. Di conseguenza, gli articoli 38, 41 e 46 della Convenzione, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento della Corte, hanno continuato ad essere applicabili dopo il 17 settembre 2022.

Seguendo la metodologia applicata in Georgia v. Russia (I), la Corte ha valutato e deciso caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di denuncia presentata dal governo ricorrente, se le vittime di violazioni potessero essere identificate, nonché lo scopo principale dell'avvio del procedimento. Il punto chiave della valutazione era che lo Stato ricorrente avesse presentato richieste di risarcimento danni in relazione a violazioni dei diritti della Convenzione "sufficientemente precisi" e gruppi di persone vittime di tali violazioni "oggettivamente identificabili".

La Corte ha esaminato soltanto le affermazioni del governo ricorrente relative al dispositivo della sentenza principale. Infatti, la Georgia aveva presentato un elenco dettagliato delle presunte vittime delle violazioni constatate in tale sentenza. Pertanto, non si è cercato di ottenere un'equa soddisfazione al fine di risarcire lo Stato per una violazione dei suoi diritti, ma a beneficio delle singole vittime. Stando così le cose, e per quanto riguarda le presunte vittime, il governo ricorrente aveva il diritto di presentare un ricorso ai sensi dell'articolo 41 e la concessione dell'equa soddisfazione nel caso di specie sarebbe stata giustificata.

I giudici di Strasburgo hanno dichiarato all'unanimità che l'art. 41 della Convenzione è



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

applicabile nel caso di specie, nei confronti delle vittime civili nei villaggi georgiani in Ossezia del Sud e nella zona “buffer” per mano delle pratiche inumane e degradanti poste in essere dal governo convenuto.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, II SEZIONE, HORION c. BELGIO, SENTENZA DEL 9 MAGGIO 2023, RICORSO N. 37928/20**

*Violazione dell’art 3 CEDU – Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Impossibilità per il ricorrente, di essere ricoverato in un’unità psichiatrica forense – Reclusione a vita incompressibile – Scarcerazione – Violazione della norma convenzionale*

Nella causa Horion c. Belgio, la Corte europea ha affermato, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguarda un ricorrente - detenuto dal 1979 e condannato all'ergastolo nel 1981 per un quintuplo omicidio - che si lamentava di subire una pena di reclusione a vita incompressibile.

La Corte ha rilevato che, dal gennaio 2018, degli esperti psichiatri e alcuni giudici interni si erano accordati per ritenere che il

prolungamento del soggiorno del ricorrente in carcere non fosse più indicato, sia sotto il profilo della sicurezza pubblica che ai fini della sua reintegrazione nella società. Gli stessi raccomandavano pertanto la sua ammissione in un'unità di psichiatria legale come tappa intermedia prima di un'eventuale scarcerazione. Di conseguenza, le giurisdizioni interne rifiutavano qualsiasi altra modalità di esecuzione della pena, quali la detenzione limitata o la sorveglianza elettronica, insistendo sul fatto che l'ammissione in un'unità di psichiatria legale era una tappa indispensabile per il reinserimento del ricorrente nella società. Da un lato, quindi, le autorità interne competenti ritenevano che il ricorrente non dovesse più rimanere in carcere, almeno dal gennaio 2018; dall'altro lato, nessuna possibilità di allargamento sembrava possibile a causa dell'esigenza di essere ammesso in un'unità di psichiatria legale; circostanza impossibile per motivi economici nella misura in cui tali unità sono sovvenzionate dallo Stato soltanto per accogliere persone aventi lo status di internato e non condannato, come nel caso del ricorrente.

Alla luce di tali circostanze, la Corte ha giudicato che la riscontrata assenza di una prospettiva di allentamento del trattamento



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

carcerario fosse contraria dall'articolo 3 della Convenzione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Sintesi a cura di **Marina Silvia Mori** e **Riccardo Todesco**, componenti dell'Osservatorio Europa UCPI.*

### **❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 15 SETTEMBRE 2022, C-420/20, HN, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SOFIYSKI RAYONEN SAD (TRIBUNALE DISTRETTUALE DI SOFIA, BULGARIA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 47 e 48 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso di durata quinquennale –*

*Condizioni ai fini dello svolgimento di un processo in assenza dell'interessato – Obbligo di presenziare al processo previsto dal diritto nazionale»*

Nella pronuncia in esame, la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di determinati aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che preveda l'obbligo per gli indagati e imputati nell'ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo.

La Corte ha stabilito inoltre che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di un processo in assenza dell'indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell'impossibilità di entrare nel territorio di quest'ultimo a causa di un divieto d'ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (OTTAVA SEZIONE), SENTENZA DEL 15 SETTEMBRE 2022, C-347/21, DD, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIRIZAN NAKAZATELEN SAD (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA). RAYONEN SAD (TRIBUNALE DISTRETTUALE DI SOFIA, BULGARIA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell'imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell'imputato»*

In riferimento all'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti

della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell'ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, la Corte di Giustizia ha stabilito che devono essere interpretati nel senso che: qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l'autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l'imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l'imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l'imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l'audizione che si è svolta in





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

assenza dell'imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest'ultima.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 6 OTTOBRE 2022, C-266/21, HV, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIRIZAN NAKAZATELEN SAD (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA). RAYONEN SAD (TRIBUNALE DISTRETTUALE DI SOFIA, BULGARIA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l'oggetto di una sospensione»*

Secondo la Corte di Giustizia il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 11

della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che: essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un'infrazione stradale commessa nel territorio di quest'ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR, 20 OTTOBRE 2022, C-365/21, MR, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALL'OBERLANDSGERICHT BAMBERG (TRIBUNALE SUPERIORE DEL LAND, BAMBERGA, GERMANIA)**

*«Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – Articolo 54 – Riserva relativa*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*all'applicazione del principio del ne bis in idem – Articolo 55 – Reato contro la sicurezza nazionale o contro altri interessi egualmente essenziali – Dichiarazioni nazionali – Compatibilità con gli articoli 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*

Con la presente opinione, l'Avvocato Generale propone di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall'Oberlandesgericht Bamberg (Tribunale superiore del Land, Bamberga, Germania) come segue: "Le dichiarazioni rese sulla base dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni non sono compatibili con l'articolo 50 e con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le disposizioni di cui a tali dichiarazioni non possono essere applicate in procedimenti giudiziari".

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

**CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE TAMARA ČAPETA, 27 OTTOBRE 2022, CAUSE RIUNITE C-514/21, LU, E C-515/21 DOMANDA DI PRONUNCIA**

### **PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA COURT OF APPEAL (CORTE D'APPELLO, IRLANDA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 – Nozione di "processo terminato con la decisione" – Revoca del periodo di messa alla prova – Diritti della difesa – Articolo 6 CEDU – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»*

Con la presente opinione l'Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda) come segue:

1) L'espressione «processo terminato con la decisione» ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev'essere interpretata come qualsiasi fase del procedimento che abbia un'influenza decisiva



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

sulla decisione relativa alla privazione della libertà di una persona. Infatti, la persona di cui trattasi dev'essere messa in condizione di influenzare la decisione definitiva sulla sua libertà. a) Allorché la consegna sia chiesta ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sospesa ab initio, ma della quale è stata in seguito ordinata l'esecuzione per effetto della condanna per un ulteriore reato, e tale ordine di esecuzione sia stato emesso dal giudice che ha condannato la persona ricercata per tale ulteriore reato, il procedimento che si è concluso con tale successiva condanna e con l'ordine di esecuzione fa parte del «processo terminato con la decisione» ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. b) Per considerare il procedimento che si è concluso con la successiva condanna un «processo terminato con la decisione» ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non rileva il fatto che il giudice che ha emesso l'ordine di esecuzione fosse obbligato a emettere tale ordine in punto di diritto o avesse discrezionalità nell'emettere tale ordine. Rileva che tale procedimento abbia avuto un effetto determinante sulla riapertura della decisione relativa alla pena che ha dato luogo all'ordine di esecuzione.

2) Quando una situazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l'autorità dell'esecuzione deve soltanto esaminare se ricorrano le condizioni enunciate in tale articolo. In tal modo, essa adempie necessariamente anche i suoi obblighi di rispettare l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Quando una situazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e in assenza di carenze sistemiche nel sistema giudiziario dello Stato membro emittente, l'autorità dell'esecuzione non può verificare se il diritto fondamentale a un equo processo delle persone ricercate sia o sarebbe violato, ma deve dare esecuzione al MAE. A seguito dell'esecuzione del MAE, lo Stato emittente mantiene la responsabilità di garantire i diritti fondamentali della persona consegnata.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

**CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO  
GENERALE JULIAN KOKOTT MICHAEL  
COLLINS, 27 OTTOBRE 2022, C-492/22, CJ,  
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE  
PROPOSTA DAL RECHTBANK  
AMSTERDAM (TRIBUNALE DI  
AMSTERDAM, PAESI BASSI)**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Articolo 12 – Articolo 24, paragrafo 1 – Rinvio della consegna della persona ricercata – Mantenimento in custodia – Necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Procuratore – Procedimento penale nello Stato membro di esecuzione – Assenza di rinuncia al diritto di presenziare al processo – Diritto a un equo processo»*

Con la presente opinione l’Avvocato Generale propone alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:

1) L’articolo 12 e l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è

stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo», venga mantenuto in stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo per l’intera durata di tale procedimento penale, a condizione che la durata della detenzione non superi quella che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente.

2) La decisione di rinviare la consegna di una persona ricercata, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, e con il considerando 8 di tale decisione quadro, costituisce una misura di «esecuzione» del mandato d’arresto europeo e, di conseguenza, deve essere adottata dall’«autorità giudiziaria dell’esecuzione».

La violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta decisione quadro, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, in forza del quale la decisione di rinvio della consegna della persona ricercata deve essere adottata da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, impone che tale persona sia rimessa in libertà, fatta salva la possibilità che una simile autorità



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

ponga rimedio a tale violazione, in particolare, mediante un'interpretazione conforme delle norme rilevanti di diritto interno o grazie all'esistenza di una base giuridica nel diritto interno che giustifichi il mantenimento della sua detenzione per altri motivi.

3) L'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta, in linea di principio, a che la consegna della persona ricercata sia rinviata ai fini di un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il fatto che tale persona non intende rinunciare al proprio diritto di presenziare a detto procedimento. Nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 24 di tale decisione quadro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tuttavia tenuta a valutare se una limitazione all'esercizio, da parte della persona ricercata, delle sue garanzie processuali fondamentali possa essere giustificata alla luce dei legittimi interessi potenzialmente divergenti degli Stati membri di emissione e di esecuzione.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE**

**2022, C-203/21, DELTA STROY 2003, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO OKRAZHEN SAD BURGAS (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA). RAYONEN SAD (TRIBUNALE REGIONALE DI BURGAS, BULGARIA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione-quadro 2005/212/GAI – Applicabilità – Irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona giuridica per il mancato pagamento di debiti fiscali – Nozione di “confisca” – Articoli 48, 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Sanzioni a carattere penale – Principi di presunzione d'innocenza, di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene – Diritti della difesa – Irrogazione di una sanzione penale a una persona giuridica per un reato commesso dal rappresentante di tale persona giuridica – Procedimento penale parallelo non concluso contro detto rappresentante – Proporzionalità»*

La Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il giudice nazionale può irrogare a una persona giuridica





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

una sanzione penale per un reato di cui sarebbe responsabile una persona fisica che ha il potere di contrarre obblighi per tale persona giuridica o di rappresentarla, nel caso in cui a quest'ultima non sia stata data la possibilità di contestare la sussistenza di detto reato.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 1 DICEMBRE 2022, Causa C-699/21, E.D.L., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE (ITALIA)**

*«Questione pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Consegna di persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio grave per la salute della persona richiesta»*

Con la presente opinione l'Avvocato Generale alla Corte di giustizia propone alla Corte di rispondere alla Corte costituzionale (Italia) come segue: «Gli articoli 1, paragrafo 3, e 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, esaminati alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona richiesta afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere tale rischio e, se del caso, differire, a titolo eccezionale e temporaneamente, la consegna della persona in parola fintantoché detto grave rischio persista».

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 8 DICEMBRE 2022, C-348/21, HYA, IP, DD, ZI, SS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD (TRIBUNALE PENALE SPECIALIZZATO, BULGARIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di*





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell'imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni»*

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all'applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di

fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell'imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un'audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell'imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 8 DICEMBRE 2022, C-492/22, CJ, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL RECHTBANK AMSTERDAM (TRIBUNALE DI AMSTERDAM, PAESI BASSI)**

*«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell'esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell'azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo»*

Con la presente pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: la decisione di rinviare la consegna prevista da tale disposizione costituisce una decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo la quale, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione quadro, deve essere adottata dall'autorità giudiziaria

dell'esecuzione. Qualora una siffatta decisione non sia stata adottata da tale autorità e i termini di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di detta decisione quadro siano scaduti, la persona oggetto del mandato d'arresto europeo deve essere rilasciata, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro.

La Corte ha affermato inoltre che l'articolo 12 e l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

non ostante a che una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, la cui consegna alle autorità dello Stato membro emittente sia stata rinviata ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, vi sia mantenuta in stato di custodia, sulla base di tale mandato europeo, durante il procedimento penale di cui trattasi.

La Corte infine ha ritenuto che l'articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo e terzo comma, e con l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

senso che: esso non osta a che la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo sia differita, ai fini di un procedimento penale avviato nei suoi confronti nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che tale persona non ha rinunciato al suo diritto di comparire personalmente dinanzi ai giudici aditi nell'ambito di tale procedimento.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MACIEJ SZPUNAR, 8 DICEMBRE 2022, C-583/22, PPU, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL BUNDESGERICHTOF (CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA, GERMANIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3 – Condanne penali in diversi Stati membri – Determinazione di una pena cumulativa – Inclusione della condanna pronunciata in un altro Stato – Superamento della pena cumulativa massima prevista dalla legislazione nazionale»*

Con la presente opinione l'Avvocato Generale propone alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini: che l'articolo 3, paragrafo 5,

della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che: in assenza di misure di recepimento di tale disposizione, e nella misura in cui il diritto nazionale preveda un limite all'irrogazione di una pena detentiva in caso di presa in considerazione di condanne pronunciate in un altro Stato membro, uno Stato membro è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato nei confronti di una persona, ad applicare le proprie norme nazionali tenendo conto di tali precedenti condanne straniere pronunciate nei confronti di tale persona per fatti diversi commessi anteriormente, quando il reato all'origine del nuovo procedimento sia stato commesso prima della pronuncia di dette precedenti condanne, anche nell'ipotesi in cui l'applicazione di dette norme nazionali comporti che nessuna pena potrà essere irrogata nell'ambito del nuovo procedimento o, quantomeno, eseguita.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2022, C-88/21, RR, JG, DOMANDA DI**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

### **PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL LIETUVIS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS (CORTE AMMINISTRATIVA SUPREMA, LITUANIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Segnalazione riguardante un oggetto ricercato – Articolo 38 – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Articolo 39 – Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni – Misure adottate in conformità al diritto nazionale degli Stati membri – Normativa nazionale che prevede l'obbligo di vietare l'immatricolazione di veicoli segnalati nel SIS II»*

Secondo la Corte di Giustizia l'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in combinato disposto con l'articolo 38, paragrafo 1, della stessa, dev'essere interpretato nel senso che esso: 1) non prevede un obbligo generale di vietare l'immatricolazione di un veicolo a motore che sia oggetto di una segnalazione in corso nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); 2) non impone

allo Stato membro di eseguire di prevedere norme generali che vietino azioni relative all'oggetto individuato diverse da quelle che consentono di raggiungere gli obiettivi di tale articolo 38, paragrafo 1; 3) non osta a che tale Stato membro preveda deroghe a un divieto generale di immatricolare un tale veicolo. Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ATHANASIOS RANTOS, 15 DICEMBRE 2022, CAUSA C-545/21, ANAS SPA, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (ITALIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 7 – Nozione di “irregolarità” – Presunte condotte idonee a favorire un operatore economico nell'ambito di una procedura d'aggiudicazione – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 – Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri – Appalti di lavori pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Motivi di esclusione facoltativi – Errore grave nell'esercizio dell'attività professionale»*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

Con la presente opinione l'Avvocato Generale Rantos suggerisce alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Tribunale amministrativo per il Lazio (Italia) nei termini seguenti: 1) L'articolo 2, punto 7, e l'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che: una condotta la quale, ad avviso delle autorità competenti, risulti potenzialmente idonea a favorire un operatore economico nell'ambito di una procedura di aggiudicazione rientra nella nozione di «irregolarità», derivandone, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente conseguito, a condizione che non possa essere esclusa la possibilità che tale condotta abbia prodotto effetti sul bilancio del Fondo interessato. 2) L'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretato nel senso che: non osta, in linea di principio e in considerazione

dell'obbligo d'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme alle finalità della disposizione medesima, ad una normativa nazionale che escluda da qualsiasi partecipazione alle procedure di aggiudicazione di concessioni e di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi i soggetti che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato dall'amministrazione aggiudicatrice con qualsiasi mezzo. 3) L'articolo 98 del regolamento n. 1083/2006 dev'essere interpretato nel senso che: se l'esistenza di un'«irregolarità», ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, impone sistematicamente alle competenti autorità nazionali di procedere a rettifica finanziaria, il quantum della rettifica applicabile dev'essere determinato, nel rispetto del principio di proporzionalità, in considerazione di tutte le concrete circostanze pertinenti nella specie, vale a dire, la natura e la gravità dell'irregolarità accertata nonché la perdita finanziaria per il Fondo interessato, senza peraltro obbligare le autorità medesime a limitare in ogni caso la rettifica finanziaria alla perdita finanziaria subita dal Fondo stesso, ragion per cui una violazione particolarmente grave e deprecabile è idonea, in linea di principio, a far scattare la rettifica al 100% del





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

contributo, a prescindere dall'accertamento di qualsiasi ripercussione economica sul bilancio dell'Unione.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 15 DICEMBRE 2022, CAUSA C-700/21, O.G., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE (ITALIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – Rispetto della vita privata e familiare – Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio di uno Stato membro»*

Con la presente opinione l'Avvocato Generale suggerisce alla Corte di giustizia di rispondere alla Corte costituzionale (Italia) nei termini seguenti: «L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che esso: osta a una normativa nazionale che, dopo avere scelto di recepire il

corrispondente motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo ai fini all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, preclude in maniera assoluta alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedono sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo. I criteri pertinenti per stabilire un legame sufficiente tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione sono tutti quelli che, valutati nel loro insieme, consentono di presumere che, una volta scontata la pena in detto Stato, le possibilità di reinserimento di tale persona, a prescindere dalla sua cittadinanza, siano maggiori che nello Stato membro di emissione. La precedente durata del soggiorno, la natura e le condizioni di soggiorno della persona ricercata, nonché i suoi legami familiari, linguistici, culturali, lavorativi, sociali ed economici con lo Stato membro di esecuzione sono elementi che, insieme ad altri, devono essere presi in considerazione, a tale riguardo, dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione».

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (SECONDA SEZIONE), SENTENZA DEL 12 GENNAIO**





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

### **2023, C-583/22, MV, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DEL BUNDESGERICHTHOF (CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA, GERMANIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell'esecuzione delle condanne nell'altro Stato membro»*

Secondo la Corte di Giustizia l'articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che: 1) uno Stato membro non è tenuto, in occasione di un procedimento penale avviato

nei confronti di una persona, ad attribuire alle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro, nei confronti di tale persona e per fatti diversi, effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali conformemente alle norme del diritto nazionale interessato relative al cumulo delle pene qualora, da un lato, il reato all'origine di tale procedimento sia stato commesso prima che venissero pronunciate tali condanne precedenti e, dall'altro, la presa in considerazione di dette condanne precedenti conformemente a tali norme del diritto nazionale impedirebbe al giudice nazionale investito di detto procedimento di irrogare una pena passibile di esecuzione nei confronti della persona interessata.

2) L'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che: la presa in considerazione delle decisioni di condanna precedenti pronunciate in un altro Stato membro, ai sensi di tale disposizione, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall'impossibilità di disporre il cumulo delle pene a posteriori previsto per le precedenti condanne nazionali.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA DEL 31 GENNAIO 2023, C-158/21, LPG, CPC, ACO, CPO, MSA, MRV, AGS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL TRIBUNAL SUPREMO (CORTE SUPREMA, SPAGNA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell'autorità giudiziaria emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d'arresto europeo riguardante uno stesso individuo»*

Con la presente pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che:

- 1) un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di

un mandato d'arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2) L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un mandato d'arresto europeo sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie. 3) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest'ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che, da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e, dall'altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi

forniti dalla persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d'arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l'organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine. La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente e il mandato d'arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un'importanza decisiva al riguardo. 4) L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l'esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire tale mandato d'arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona. 5) L'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest'ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all'autorità giudiziaria emittente informazioni complementari. 6) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta all'emissione di

diversi mandati d'arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo mandato d'arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l'esecuzione di un nuovo mandato d'arresto europeo non comporti una violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l'emissione di quest'ultimo mandato d'arresto europeo abbia carattere proporzionato.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 2 MARZO 2023, C-16/22, MS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL OBERLANDESGERICHT GRAZ (TRIBUNALE SUPERIORE DEL LAND, GRAZ, AUSTRIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “autorità di emissione” – Ordine emesso da un'amministrazione tributaria senza convalida da parte di un giudice o di un pubblico*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

*ministero – Amministrazione tributaria che assume i diritti e gli obblighi della Procura nell'ambito di un'indagine penale tributaria»*

Con la presente pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: 1) l'amministrazione tributaria di uno Stato membro che, pur appartenendo al potere esecutivo di quest'ultimo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest'ultima, non può essere qualificata come «autorità [giudiziaria]» e come «autorità di emissione», ai sensi, rispettivamente, dell'una e dell'altra di tali disposizioni; 2) tale amministrazione può, per contro, rientrare nell'ambito della nozione di «autorità di emissione», ai sensi dell'articolo 2, lettera c), ii), di detta direttiva, purché siano rispettate le condizioni enunciate in tale disposizione.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 18 APRILE**

**2023, C-699/21, E.D.L., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA (\*)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d'arresto europeo»*

Importante decisione della Corte di giustizia UE in un procedimento attivato dal rinvio della Corte costituzionale italiana a sua volta richiesta dalla Corte di appello di Milano. In caso di MAE la cui esecuzione metta a rischio la salute della persona richiesta può essere sospesa la consegna. Contestualmente sorge l'obbligo dell'autorità giudiziaria richiesta di richiedere informazioni all'autorità emittente sulle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere la persona.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

Con la sentenza in causa C-699/21 la CGUE afferma che se la consegna è idonea a creare un rischio di trattamenti inumani o degradanti l'autorità dell'esecuzione non può eseguire il mandato d'arresto.

### *Il caso*

Alla base del caso interpretato vi era un mandato di arresto spiccato dal tribunale croato con la richiesta di consegna al giudice italiano di una persona residente in Italia e affetta da malattia psichiatrica. A seguito di una perizia psichiatrica, la Corte d'appello di Milano, competente ad eseguire tale mandato d'arresto, ha constatato l'esistenza di un disturbo psicotico che richiedeva la prosecuzione di una terapia farmacologica e psicoterapica, nonché l'esistenza di un rischio elevato di suicidio in caso di incarcerazione.

Il giudice interno ha constatato che le disposizioni nazionali hanno trasposto la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo senza prevedere che ragioni di salute di questo tipo possano costituire un motivo di rifiuto della consegna. Da cui la richiesta di interpretazione alla Corte costituzionale che ha rinviato la questione pregiudiziale alla Corte Ue. La Corte costituzionale ha in sintesi domandato come si debba procedere nei confronti della persona a rischio di aggravamento della malattia non essendo

prevista l'ipotesi del rifiuto della consegna. E, in particolare, se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che permettano di escludere tale rischio e se essa debba rifiutare la consegna qualora non ottenga, entro un termine ragionevole, le richieste assicurazioni.

### *L'interpretazione del giudice UE*

La Corte UE conferma come i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento siano il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Da ciò consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro e, dall'altro lato, che il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, quando vi siano valide ragioni, fondate su elementi oggettivi, per ritenere che la consegna di una persona ricercata rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può sospendere temporaneamente tale consegna.

In tal caso, al fine di assicurare un'efficace cooperazione in materia penale, l'autorità giudiziaria emittente deve trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

si prevede di perseguire o di detenere la persona ricercata. Se il rischio suddetto può essere escluso in virtù delle garanzie fornite dall'autorità giudiziaria emittente, allora il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito. È tuttavia possibile che, in circostanze eccezionali, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione arrivi alla conclusione che, da un lato, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio reale di trattamento inumano e degradante e che, dall'altro lato, tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole.

In questo caso, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Invece, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Sintesi a cura di **Folco Gianfelici**, cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di Perugia, con il coordinamento di **Vico Valentini**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e*

*componente dell'Osservatorio Europa UCPI, nonché a cura di **Amedeo Barletta** (\*), Co-Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI*

\*\*\*

### **DOTTRINA ED OPINIONI**

**L'impatto delle prime condanne in Germania per crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Siria: qualche riflessione critica sull'applicazione domestica del diritto penale internazionale**

A cura di **Chantal Meloni** e **Lavinia Parsi**

A gennaio 2022, la Corte Regionale Superiore di Coblenza (Germania) pronunciava la prima condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità commessi da un alto ufficiale del regime siriano di Bashar Al-Assad. A circa un anno di distanza, si contano oltre 60 procedimenti penali aperti in tutto il mondo per i crimini internazionali commessi in Siria, 19 dei quali giunti a sentenza in Germania. Alla luce di questi primi esiti, è possibile sviluppare alcune riflessioni sull'applicazione domestica del diritto penale internazionale quale parte fondamentale dell'articolato sistema di giustizia penale internazionale e sulla correlata necessità di una legislazione domestica adeguata e completa per la persecuzione dei crimini internazionali.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

### **Recensione a S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, CEDAM, 2023**

A cura di **Glauco Giostra**

L'interessante lavoro monografico di Simone Lonati, «Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee», mi sembra prestarsi a tre livelli di lettura.

Abbiamo innanzitutto una preziosa, compiuta e nitida messa a punto della travagliata anamnesi politico-culturale del neo art. 628 bis c.p.p. Lo sguardo attento dell'A. abbraccia questo primo scorcio di secolo, cogliendo i fattori e gli effetti della progressiva influenza delle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo. Inizialmente destinate a diagnosticare la presenza di un vulnus ai diritti fondamentali del condannato nella singola vicenda giudiziaria, le pronunce della Corte europea hanno via via costituito – soprattutto grazie alla concorrente azione svolta dal Comitato dei ministri – una pressante sollecitazione affinché gli ordinamenti nazionali si attrezzassero sia per scongiurare il ripetersi di violazioni omologhe a quelle riscontrate dal giudice europeo, sia per porre adeguato rimedio nel caso in cui questa “profilassi” non

fosse risultata efficace nel singolo processo. L'influenza esercitata sugli Stati membri del Consiglio d'Europa da una tale sinergia politica (Comitato dei ministri) e giudiziaria (Corte europea) ha prodotto – come era prevedibile – reazioni nazionali diverse nei tempi e nelle modalità di adeguamento agli standard di garanzia richiesti. Il nostro legislatore, more solito, ha tardato a farsi carico del problema lasciando in prima linea la giurisprudenza di merito e di legittimità, a cui strada facendo si è affiancata quella della Corte costituzionale.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

### **Abrogare il delitto di tortura? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di Strasburgo**

A cura di **Clara Tacconi**

La recente sentenza della Corte europea, con la quale la Georgia è stata condannata per le torture realizzate nei confronti di un detenuto, offre l'occasione per riflettere sulla situazione italiana e sulla recente proposta di legge volta ad abrogare il delitto di tortura introdotto nel 2017 nell'ordinamento italiano, dopo un dibattito trentennale, che è stato accompagnato dalle pesanti condanne pronunciate dalla Corte di Strasburgo nei



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 1 – 31 maggio 2023

confronti dell'Italia per i fatti del G8 di Genova del 2001.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

### **L'accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali nell'Unione europea alla luce delle recenti direttive del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia**

A cura di **Gianmarco Bondi**

Brevi note alle Direttive per l'istruttoria dei procedimenti collegiali relativi alle richieste di affidamento in prova da eseguirsi in Paesi UE ai sensi del D.Lvo n. 38/16 (che recepisce la Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea) del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, 15 novembre 2022, n. 1183 del 2022.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di Difesa, [clicca qui](#).

### **Esecuzione delle misure alternative alla detenzione nei paesi dell'Unione europea: ora, forse, è possibile**

A cura di **Cosimo Palumbo**

Il contributo è il frutto della rielaborazione della relazione presentata al convegno dal titolo Le pene (im)possibili, organizzato dalla Camera Penale di Busto Arsizio il 26.05.2022. La giurisprudenza di legittimità e di merito più

recente ha aperto alla possibilità di dare esecuzione in ambito UE all'affidamento in prova ai servizi sociali concesso dai Tribunali di Sorveglianza italiani. La giurisprudenza, stante l'inerzia del legislatore, svolge un ruolo di supplenza creando, di fatto, un comune spazio giuridico europeo per la esecuzione delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di Difesa, [clicca qui](#).

### **Il rapporto del Working Group on Bribery dell'OCSE sull'applicazione in Italia della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali**

A cura di **Chiara Ubiali**

Lo scorso 13 ottobre 2022 il Working Group on Bribery (WGB) dell'OCSE ha adottato – nell'ambito della quarta fase di monitoraggio avviata nel 2016 – il rapporto di valutazione sull'Italia valuta ed esprime raccomandazioni sull'applicazione nel nostro Paese della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nonché sullo stato di attuazione della Raccomandazione del Consiglio per il rafforzamento della lotta contro la corruzione



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali.

Si tratta di un documento che ha suscitato grande interesse e fatto molto discutere, soprattutto per le pagine in cui il WGB, dopo aver comunque lodato alcuni passi avanti compiuti dall'Italia su vari fronti, manifesta senza infingimenti una decisa critica nei confronti delle diverse sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito di procedimenti penali per fatti di corruzione internazionale riconducibili all'art. 322 bis c.p. Lasciamo tra parentesi, sullo sfondo, il tema politico relativo ai limiti entro i quali può dirsi ammissibile e opportuno che un organismo internazionale critichi gli esiti assolutori di sentenze emesse dai giudici indipendenti di uno Stato sovrano. Su questo punto – a dimostrazione del clamore che il report ha suscitato – si è espressa con un comunicato la stessa Associazione Nazionale Magistrati. Lo scopo di questo nostro breve contributo è solo di mettere a disposizione dei lettori il rapporto e i suoi contenuti. Si tratta, indubbiamente, di un documento di grande interesse, che si segnala altresì per offrire una visione sinottica della maggior parte delle tematiche e delle questioni problematiche che riguardano la corruzione internazionale.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

### **La nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente**

A cura di **Alessio Scarcella**

L'ambiente è progressivamente stato posto al centro di numerosi interventi comunitari, volti, mediante l'uso del diritto penale, a garantire una efficace tutela del bene protetto, in ragione dell'impatto che la criminalità ambientale – anche transazionale – ha sulle risorse naturali. Con il presente contributo, l'Autore, dopo essersi soffermato sui più significativi interventi comunitari a tutela dell'ambiente e sul loro recepimento da parte del legislatore nazionale, analizza il contenuto della proposta di direttiva, evidenziandone novità e profili di criticità.

Per leggere il contributo integrale su Archivio Penale, [clicca qui](#).

### **Sull'interpretazione conforme al diritto UE con effetti penali in malam partem**

A cura di **Alessandro Bernardi**

L'Autore si sofferma sul tema dell'interpretazione conforme al diritto UE, concentrandosi sulla questione della ammissibilità degli eventuali effetti in malam partem da essa derivanti. L'approccio è volutamente piano e discorsivo, attraverso



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

l'esposizione del proprio pensiero attraverso una serie di premesse e considerazioni di ordine generale in merito al contesto culturale e politico all'interno del quale si pone il problema dell'interazione tra norme penali nazionali e norme europee.

Per leggere il contributo integrale su Sistema Penale, [clicca qui](#).

### **La riforma dell'ergastolo ostativo ed il "diritto alla speranza": quali prospettive?**

A cura di **Caterina Chinnici**

La riforma della disciplina dell'ergastolo ostativo, oggetto del decreto attualmente in sede di conversione, origina, come è noto, da una vicenda europea "in senso lato", riferita cioè al sistema della Convenzione EDU, in particolare alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va subito precisato infatti che il tema, pur non del tutto estraneo alle politiche e alle azioni dell'Unione europea, non ha sin qui costituito oggetto di interventi o dibattiti specifici sul piano unionale, fondamentalmente per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, le limitate competenze in materia dell'Unione (pur non essendo mancate, negli anni, iniziative relative alle condizioni degli istituti di detenzione, cui peraltro ho preso personalmente parte nella precedente legislatura, con apposite missioni,

sfociate poi in una risoluzione del Parlamento europeo sul tema). Dall'altro lato, la natura specifica, peculiare dell'istituto dell'ergastolo ostativo e della relativa disciplina, "tutta italiana" per così dire (purtroppo, potrebbe aggiungersi per certi versi, in quanto "spia" della mancanza di normative specifiche contro la criminalità organizzata, e contro la criminalità organizzata mafiosa in particolare, negli altri Stati membri, nonostante questi non possano ormai considerarsi immuni al fenomeno, tutt'altro!).

Per leggere il contributo integrale, [clicca qui](#).

\*\*\*

### **ALTRE NOTIZIE**

#### **Il Procuratore della Corte Penale Internazionale annuncia il lancio della piattaforma OTP-link per la trasmissione degli elementi di prova**

Il 24 maggio 2023 il Procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim A.A. Khan KC, ha annunciato il lancio di OTPLink, una nuova applicazione per la trasmissione di elementi di prova online e via e-mail da parte di tutte le parti interessate ed i testimoni esterni all'Ufficio del Procuratore.

OTPLink fornirà un punto di accesso unico e chiaro, sostituendo i vari sistemi e processi



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

precedentemente in uso per la ricezione di informazioni, comprese le comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di Roma.

Questa applicazione innovativa unisce l'uso di tecnologie moderne e avanzate al diritto internazionale, fornendo agli utenti un metodo sicuro e senza soluzione di continuità per presentare potenziali prove in tempo reale da qualsiasi dispositivo abilitato al web, avvicinando di fatto gli eventi rilevanti all'aula di tribunale.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **Il sostegno e l'adesione dell'avvocatura italiana alla Risoluzione ECBA**

La risoluzione adottata dalla ECBA sulla tutela del lavoro dei membri dell'Associazione nazionale ucraina degli avvocati (UNBA) consente all'Osservatorio Europa, con i suoi responsabili Avvocati Amedeo Barletta e Federico Cappelletti, di ribadire il sostegno dell'avvocatura italiana ai colleghi ucraini per il loro coraggioso contributo alla tutela dei valori del diritto di difesa e dello stato di diritto che si concretizza quotidianamente attraverso la difesa degli imputati nei complessi procedimenti in corso nel paese aggredito per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Per ulteriori informazioni e leggere la nota UCPI, [clicca qui](#).

### **L'intervento del Presidente della Corte Penale Internazionale alla Conferenza dell'European Criminal Bar Association a Varsavia.**

Per leggere il testo integrale dell'intervento del Presidente della Corte penale internazionale, Piotr Hofmański alla Conferenza di primavera di ECBA, lo scorso 6 maggio 2023, [clicca qui](#).

### **Accordo di lavoro tra la Corte Penale Internazionale ed Europol**

Il 25 aprile 2023, il Presidente della Corte penale internazionale, Piotr Hofmański, ed il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'applicazione della legge - Europol, Catherine De Bolle, hanno firmato un accordo di lavoro presso la sede di Europol all'Aia (Paesi Bassi). L'accordo fornisce un quadro giuridico per stabilire relazioni di cooperazione tra la CPI ed Europol, affinché le due istituzioni rafforzino la loro collaborazione e incoraggino lo scambio di informazioni, conoscenze, esperienze e competenze.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **UCPI confermata nel Consiglio dell'International Criminal Bar**





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

L'Unione è stata rieletta nel Consiglio tra i membri collettivi nella categoria delle Associazioni Forensi.

Il 31 marzo scorso si è svolta a Barcellona l'Assemblea Generale dell'International Criminal Bar, associazione composta da avvocati penalisti ammessi a patrocinare avanti la Corte Penale Internazionale, Ordini forensi, Associazioni di avvocati penalisti e ONG di più di cinquanta diversi Stati del mondo, accomunati dall'interesse per la giustizia penale internazionale e dall'impegno per diffonderne la conoscenza, nella consapevolezza della centralità del ruolo del difensore per la salvaguardia dei principi del giusto processo ed il rispetto dei diritti umani sia dell'accusato che delle vittime.

L'Assemblea si è aperta con le relazioni del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere, per, poi, proseguire con l'elezione del Consiglio, a far parte del quale l'Unione delle Camere Penali Italiane, rappresentata dall'Avv. Federico Cappelletti, responsabile dell'Osservatorio Europa insieme all'Avv. Amedeo Barletta, è stata riconfermata anche per il quadriennio 2023-2026.

Il Consiglio ha, poi, proceduto all'elezione del nuovo Comitato Esecutivo, composto dagli Avvocati Dragos Chilea (Presidente), Abouba Maiga (Vice Presidente), Jaime Antich Soler

(Segretario Generale), Antonia Rocha (Tesoriere), Ken Gallant, Vincenzo Carbone e Nguyen Dang Trung.

Si tratta di un ulteriore riconoscimento, oltre che di un attestato di stima, per l'impegno profuso in questi anni dall'Unione, in attuazione del programma della Giunta, per rendere l'Avvocatura penalista italiana protagonista del dibattito scientifico e culturale sulla giustizia penale in ambito internazionale, come testimoniato anche dalla partecipazione alla Commissione ministeriale per l'elaborazione di un Codice dei crimini internazionali funzionale all'adempimento degli obblighi assunti dal nostro Paese con la ratifica dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale.

Alla luce delle imminenti novità normative a livello domestico, la preziosa sinergia in atto con l'International Criminal Bar, anche dal punto di vista comparatistico, consentirà ai penalisti italiani di essere informati e, soprattutto, formati per affrontare in concreto i temi posti dalla giustizia penale internazionale. Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#) (sito UCPI) e [qui](#) (sito BPI-ICB).

**La Corte Penale Internazionale ha spiccato due mandati d'arresto con riferimento alla situazione in Ucraina nei confronti del**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

### **Presidente della Federazione Russa e del Commissario per i diritti dei minori presso la Presidenza russa.**

Il 17 marzo 2023, la Camera preliminare II della Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Vladimir Vladimirovich Putin, Presidente della Federazione Russa, e Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Commissario per i diritti dei minori presso l'Ufficio del Presidente della Federazione Russa, i quali si sarebbero resi responsabili del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa (ai sensi degli articoli 8(2)(a)(VII) e 8(2)(b)(VIII) dello Statuto di Roma). I crimini sarebbero stati commessi nel territorio occupato dall'Ucraina almeno a partire dal 24 febbraio 2022.

La Camera ha ritenuto che i mandati debbano restare segreti per proteggere le vittime e i testimoni e anche per salvaguardare le indagini. Tuttavia, considerando che la condotta oggetto della presente situazione è presumibilmente in corso e che la conoscenza pubblica dei mandati può contribuire a prevenire l'ulteriore commissione di crimini, la Camera ha ritenuto che sia nell'interesse della giustizia autorizzare la Cancelleria a divulgare

pubblicamente l'esistenza dei mandati, il nome degli indagati, i crimini per i quali i mandati sono stati emessi e il titolo della loro responsabilità.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **UCPI insieme a 21 organizzazioni internazionali contro la persecuzione giudiziaria di Reza Khandan e sua moglie Nasrin Sotoudeh**

Gli Osservatori Avvocati Minacciati ed Europa dell'Unione delle Camere Penali Italiane hanno sottoscritto la richiesta urgente di intervento e presa di posizione indirizzata a Nazioni Unite, Consiglio d'Europa ed Unione Europea in merito all'ordine di esecuzione per la carcerazione alla pena di 6 anni di reclusione recentemente notificato all'attivista Reza Khandan, marito dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh, condannata per aver adempiuto in modo libero ed indipendente al proprio mandato professionale alla pena di 38 anni di reclusione e 148 frustate, che sta scontando presso il proprio domicilio dal luglio del 2021 in virtù di permessi medici che vengono rivalutati periodicamente.

Su impulso dell'Avv. Federico Cappelletti, co-responsabile dell'Osservatorio Europa, costantemente in contatto con Nasrin e la sua famiglia, è stata promossa una call to action in



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

suo supporto, raccogliendo le adesioni delle principali organizzazioni internazionali di giuristi, tra cui l'European Criminal Bar Association, l'European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights, la Foundation of the Day of the Endangered Lawyer, l'IDHAE e MEDEL. Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **La lettera aperta dell'ECBA nel primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione del regolamento EPPO**

Dall'iniziativa dell'European Criminal Bar Association, alcune considerazioni sulla possibilità di tutela di standard elevati di garanzia nei procedimenti transfrontalieri di pertinenza della procura europea a cura degli Avvocati Amedeo Barletta e Federico Cappelletti, Responsabili dell'Osservatorio Europa UCPI

L'European Criminal Bar Association (ECBA), della quale l'Unione delle Camere Penali Italiane è membro collettivo dal 2020, è intervenuta, mediante la lettera aperta che si allega sia nella versione originale che nella traduzione in italiano, nella prima causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa all'interpretazione del regolamento 2017/1939

sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (causa C-281/22, GK e altri, depositata il 25 aprile 2022, Oberlandesgericht Wien, Austria). Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#)

### **Pubblicata la newsletter CCBE di febbraio 2023 - Special Focus: The role of lawyers in climate change**

Per leggere il documento, [clicca qui](#).

### **La Corte Penale Internazionale ha autorizzato la riapertura delle indagini sulla situazione delle Filippine**

Il 26 gennaio 2023, la Camera preliminare I della Corte Penale Internazionale ha accolto la richiesta del Procuratore di riprendere le indagini sulla situazione della Repubblica delle Filippine.

Dopo aver esaminato le comunicazioni e i materiali fatti pervenire dal Governo filippino e dal Procuratore della CPI, nonché le osservazioni delle vittime, la Camera ha concluso che le varie iniziative e i procedimenti nazionali, valutati collettivamente, non equivalgono a passi investigativi tangibili, concreti e progressivi tali da giustificare un rinvio delle indagini della Corte sulla base del principio di complementarità.

Questa conclusione non preclude alle Filippine la possibilità di fornire in futuro materiale per



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 1 – 31 maggio 2023**

consentire alla Procura, o alla Camera, di determinare l'inammissibilità dell'indagine o di qualsiasi caso concreto, se e quando necessari.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **“Verso un sistema penale europeo”: premio in memoria dell'Avvocato Giovanni Bana**

L'Unione ha presentato il premio in memoria dell'Avv. Giovanni Bana, istituito dal Centro Studi di Diritto Penale Europeo (CSPDE) con sede a Como, d'intesa e con la collaborazione dell'Unione Avvocati Europei (UAE), della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria e delle Camere Penali del Distretto della Lombardia Occidentale.

Il Premio è diretto ai laureati in Giurisprudenza con laurea magistrale che non abbiano ancora compiuto gli anni trentacinque alla data del 30 settembre 2023 e consiste nell'attribuzione della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) all'autore del lavoro prescelto dalla Commissione che verrà designata dal Consiglio Direttivo del CSDPE.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

### **OCSE: l'Unione delle Camere Penali Italiane a difesa dell'indipendenza della magistratura**

La lettera “personale”, non si sa a chi indirizzata, del presidente del gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione è un attacco all'indipendenza della magistratura, giudicante e requirente. Di fronte alla più grave delle interferenze, delle delegittimazioni e delle insinuazioni, è calato il silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati. I penalisti italiani, sempre critici severi dell'attuale sistema giudiziario, dicono ai magistrati italiani (ed alla politica) che mai come in questo caso occorre reagire istituzionalmente per difendere insieme l'indipendenza della magistratura, irrinunciabile garanzia per i cittadini.

In questi giorni si è diffusa sulla stampa la notizia di una lettera “personale”, non si sa a chi indirizzata, redatta da tale Drago Kos, presidente sloveno del gruppo di lavoro dell'OCSE contro la corruzione (Working Group on Bribery), con la quale si critica aspramente un sostituto procuratore generale di Milano che ha rinunciato all'appello della Procura contro la sentenza di assoluzione in un processo per corruzione internazionale.

Per ulteriori informazioni, [clicca qui](#).

Per il testo integrale del report di OCSE sull'Italia del 13 ottobre 2022, [clicca qui](#).